Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 157

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Mercoledì, 23 giugno 1971 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare « alla memoria » per attività partigiana

Decreto presidenziale 18 marzo 1971
registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1971
registro n. 20 Difesa, foglio n. 296

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare « alla memoria » per attività partigiana:

MEDAGLIE D'ARGENTO

ABBIATI Luigi Carlo Gaspare, nato il 26 marzo 1897 a Melegnano (Milano). — Convinto assertore degli alti ideali di libertà, additava ai suoi due figli le vie della lotta partigiana e, benchè anziano e menomato nel fisico, entrava egli stesso nella resistenza distinguendosi per coraggio e spiccata dedizione al dovere. Durante un duro attacco nemico, opponeva validissima resistenza fino all'esaurimento di tutte le munizioni. Catturato e condannato a morte, fieramente e stoicamente offriva il petto al piombo nemico. — Val Grande Rovegro (Novara), 24 giugno 1944.

CORTELLUCCI Giuseppe, nato il 14 luglio 1924 a Miano (Teramo). — Già bravo carabiniere, entrava all'8 settembre nella resistenza battendosi quale vice comandante di distaccamento partigiano, con capacità e audacia. Nel tentativo di trarre in salvo il proprio comandante ferito, veniva catturato. Riuscito ad evadere raggiungeva di nuovo la propria formazione. Durante un duro rastrellamento avversario, attaccato da forze preponderanti, combatteva con animo intrepido, sempre primo dove più accanita ferveva la lotta, incitando ed animando propri dipendenti finchè, colpito a morte, immolava eroicamente la propria esistenza per la libertà della Patria. — Vasia (Imperia), 27 dicembre 1944.

FUSCONI Venanzio, nato il 17 giugno 1923 a Cesena (Forlì). — Patriota intrepido, trascinava i suoi compagni di lotta in audaci colpi di mano, dimostrandosi capace e coraggioso combattente e ottimo comandante. Catturato di sorpresa, veniva sottoposto ad interrogatori estenuanti e ad atroci sevizie, che sopportava stoicamente senza nulla svelare della organizzazione partigiana. Condannato a morte, immolava generosamente la sua vita per la libertà della Patria. — Cesena, 28 gennaio 1944-4 settembre 1944.

RAMERO Giovanni Battista, nato il 9 maggio 1925 a Cuneo. — Giovanissimo, raggiungeva tra i primi le formazioni partigiane, subito distinguendosi per spirito di iniziativa e coraggio. Nell'attacco ad un aeroporto nemico si assumeva volontariamente il compito più rischioso, di attirare su di sè la reazione del nemico per consentire ai commilitoni la riuscita del colpo di mano. Ferito, respinse la proposta di resa. Catturato, professò fieramente la sua fede e venne barbaramente seviziato e trucidato. — Mellea (Fossano), 9 dicembre 1943.

MEDAGLIE DI BRONZO

BARUFFALDI Eligio Ettore, nato il 28 agosto 1917, a Buttigliera d'Asti (Asti). — Fervente patriota, entrato nella resistenza partecipava a numerose missioni, sempre distinguendosi per coraggio, abnegazione e perizia. Durante un duro rastrellamento nemico, condotto con preponderanti forze, si batteva valorosamente alla testa del suo esiguo gruppo, finchè, colpito a morte, immolava la sua vita per la libertà della Patria. — Ferrere d'Asti, 25 novembre 1944.

TAMIETTI Domenico, nato il 9 settembre 1922 a Cantarana (Asti). — Valoroso partigiano, partecipava a tutte le azioni più rischiose e si distingueva più volte al comando di piccoli gruppi in temerarie azioni di sorpresa. Nel corso di un duro combattimento contro una colonna di automezzi nemici, si batteva validamente, infliggendo serie perdite al soverchiante avversario, finchè, colpito a morte, cadeva eroicamente per la libertà della Patria. — Villafranca d'Asti (Case bruciate), 29 luglio 1944.

ZUPPA Guido, nato l'11 ottobre 1925 a Ospedaletto Euganeo (Padova). — Durante un improvviso attacco di ingenti forze avversarie dirigeva il tiro del proprio fucile mitragliatore con esemplare calma e perizia. Resisteva a lungo imperturbabile malgrado l'intenso fuoco avversario, permettendo così ai commilitoni di portarsi su più forte posizione, finchè, colpito a morte, cadeva per la libertà della Patria. — Zimone (Vercelli), 2 gennaio 1945.

CROCI

BRIGNONE Michele Giacomo, nato il 26 aprile 1925 a Cuneo. — Ardente patriota portava nella lotta per la liberazione della Patria la sua profonda passione di libertà. Caduto in una imboscata durante un attacco contro soverchianti forze nemiche, immolava la sua giovane vita per la libertà della Patria. — Castello di Annone (Asti), 17 marzo 1945.

FARAUDO Oreste Leone, nato il 24 luglio 1917 a S. Damiano Macra (Cuneo). — Ardente patriota partecipava a numerose azioni, sempre distinguendosi per capacità e coraggio. Catturato dall'avversario, veniva sottoposto ad atroci sevizie, ma nulla svelava che potesse nuocere alla causa partigiana, offrendo la vita per la libertà della Patria. — Dronero (Cuneo), 8 febbraio 1945.

PARILLI Enrico Francesco Carlo, nato il 5 marzo 1924 a Genova. — Giovane, fervente patriota dimostrava in varie occasioni audacia ed impegno ammirevoli. Durante un furioso combattimento si portava arditamente sulle prime linee e manteneva la posizione contro l'intenso fuoco avversario finchè, colpito a morte, cadeva per la libertà della Patria. — Mongardino (Asti), 26 marzo 1945.

VISCONTI Girolamo, nato il 24 ottobre 1919 a Palermo. — Valoroso partigiano, partecipava arditamente a numerosi atti di sabotaggio e colpi di mano. Durante un duro combattimento, nel generoso tentativo di contrastare il soverchiante nemico, si batteva da prode, finchè, colpito a morte, cadeva eroicamente per la libertà della Patria — Torrazzo (Asti), 26 marzo 1945

(5402)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1971, n. **389**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Domenico, nel comune di Sassari.

N. 389. Decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Sassari in data 12 febbraio 1969, integrato con altro decreto e con due dichiarazioni di pari data e con altra del 6 agosto 1970, relativo alla erezione della parrocchia di S. Domenico, in contrada Caniga del comune di Sassari.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1971
Atti del Governo, registro n. 242, foglio n. 96. — VALENTINI

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 maggio 1971.

Scioglimento del consiglio comunale di San Donaci.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di San Donaci (Brindisi), sprovvisto di una omogenea maggioranza interna non è riuscito a funzionare normalmente, rimanendo, infine, carente in ordine al fondamentale adempimento del bilancio 1971.

Infatti, le sedute all'uopo tenute dal consiglio comunale nei giorni 27 ottobre e 29 dicembre 1970 risultarono infruttuose, in quanto lo schema del bilancio, predisposto dalla giunta municipale, non riportava i prescritti voti favorevoli della maggioranza dei consiglieri in carica.

Il prefetto, allora, con decreto 30 dicembre 1970, fatto notificare a tutti i consiglieri, disponeva la convocazione d'ufficio di quel consiglio comunale per i giorni 15 e 16 gennaio scorso, assegnando un termine di quindici giorni, dalla data della prima convocazione, per l'approvazione del bilancio 1971, con l'espressa diffida che, nel caso non si fosse provveduto a detto adempimento entro il termine assegnato, sarebbe stato adottato il provvedimento di rigore di cui all'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

Il consiglio comunale, riunitosi il 16 gennaio scorso, decideva, però, di aggiornare la seduta al 27 successivo, al fine anche di includere nell'ordine del giorno l'esame delle dimissioni nel frattempo presentate dal sindaco e dalla giunta.

Parimenti infruttuosa risultava l'adunanza del 27 gennaio scorso, in quanto il bilancio non riportava l'approvazione, per mancanza del prescritto numero di voti favorevoli.

Essendo, poi, decorso il termine perentorio assegnato al consiglio comunale di San Donaci, a norma del menzionato art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, il prefetto ha proposto lo scioglimento del consiglio stesso, del quale ha disposto, intanto, la sospensione con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione dell'ente, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta inadempienza del consiglio comunale di San Donaci, nonostante la formale diffida del prefetto, in ordine ad un preciso obbligo di legge, si ritiene che ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 22 marzo 1971.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Donaci ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del vice prefetto ispettore dott. Lorenzo Milella.

Roma, addì 29 maggio 1971

Il Ministro: RESTIVO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di San Donaci (Brindisi) è rimasto inadempiente in ordine al fondamentale obbligo dell'approvazione del bilancio di previsione 1971;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 22 marzo 1971;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Donaci (Brindisi) è sciolto.

Art. 2.

Il vice prefetto ispettore dott. Lorenzo Milella è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1971

SARAGAT

RESTIVO

(5908)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 maggio 1971.

Scioglimento del consiglio comunale di S. Cipriano d'Aversa.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di S. Cipriano d'Aversa (Caserta) — composto, a seguito delle elezioni del 7 giugno 1970, di quattro gruppi di diversa aspirazione politica, privi singolarmente di una decisiva maggioranza — non è riuscito a funzionare normalmente, rimanendo carente in ordine al fondamentale adempimento del bilancio 1971.

Infatti, lo schema di bilancio, predisposto dalla giunta municipale, veniva sottoposto all'esame del consiglio comunale, convocato dalla giunta per il 17 novembre 1970.

Ma l'adunanza consiliare aveva esito negativo, per mancato intervento dei consiglieri.

Il prefetto, allora, con decreto 29 dicembre 1970, fatto notificare a tutti i consiglieri, disponeva la convocazione d'ufficio, di quel consiglio comunale, per i giorni 11 e 13 gennaio scorso, assegnando un termine massimo di giorni trenta, dalla data della prima convocazione per l'approvazione del bilancio 1971.

Entrambe le sedute sortivano, però, esito negativo, la prima per mancato intervento del numero legale dei consiglieri, la seconda per non aver riportato il bilancio, il prescritto *quorum* di voti favorevoli.

Essendo, poi, decorso inutilmente il termine perentorio assegnato al consiglio comunale di S. Cipriano d'Aversa, il prefetto ha proposto, a norma dell'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, lo scioglimento del consiglio stesso del quale ha disposto, intanto, la sospensione con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione dell'ente, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 20 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta inadempienza del consiglio comunale di S. Cipriano d'Aversa in ordine ad un preciso obbligo di legge, si ritiene che ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, a norma del comma quinto del summenzionato art. 4 della legge n. 964.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 22 marzo 1971.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di S. Cipriano d'Aversa ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del dott. Giuseppe Genovese.

Roma, addì 29 maggio 1971

Il Ministro: RESTIVO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di S. Cipriano d'Aversa (Caserta) non è riuscito a provvedere al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio 1971;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 22 marzo 1971;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di S. Cipriano d'Aversa è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giuseppe Genovese è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1971

SARAGAT

RESTIVO

(5909)

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1971.

Approvazione di nuove condizioni generali di polizza per le assicurazioni sulla vita e per il rischio di invalidità totale e permanente, presentate dalla società per azioni Riunione adriatica di sicurtà, con sede legale in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni Riunione adriatica di sicurtà, con sede legale in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di nuove condizioni generali di polizza per le assicurazioni sulla vita e per il rischio di invalidità totale e permanente, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Viste le suddette condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato le seguenti condizioni generali di polizza per le assicurazioni sulla vita e per il rischio di invalidità totale e permanente in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla società per azioni Riunione adriatica di sicurtà, con sede legale in Milano:

Condizioni generali di polizza per le assicurazioni sulla vita (in sostituzione delle analoghe approvate con decreto ministeriale 8 marzo 1958);

Condizioni generali di polizza per l'assicurazione complementare del rischio di invalidità totale e permanente (in sostituzione delle analoghe approvate con decreto ministeriale 21 giugno 1961).

Roma, addì 3 giugno 1971

p. *Il Ministro*: BRANDI

(5596)

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1971.

Segni caratteristici dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro novennali 5,50 % a premi, di scadenza 1° gennaio 1980.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 986;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312, del 10 dicembre 1970, concernente l'emissione dei buoni del Tesoro novennali 5,50 % a premi, di scadenza 1° gennaio 1980, per complessive nominali lire 200 miliardi;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli al portatore dei predetti buoni del Tesoro novennali;

Decreta:

Art. 1.

I titoli al portatore dei buoni del Tesoro novennali 5,50 % a premi, di scadenza 1° gennaio 1980, emessi in forza dei provvedimenti indicati nelle premesse, sono distinti in dieci tagli, per il rispettivo capitale nominale di lire cinquemila, diecimila, ventimila, cinquantamila, centomila, cinquecentomila, un milione, cinque milioni, dieci milioni e cinquanta milioni.

Ciascun titolo si compone del corpo e di un foglio di diciotto cedole per il pagamento degli interessi in rate semestrali.

Le diciotto cedole sono collocate a destra del corpo del titolo, su tre colonne di sei cedole ciascuna, numerate dal basso verso l'alto e dall'esterno verso l'interno, da quella n. 1, di scadenza 1° luglio 1971, a quella n. 18, di scadenza 1° gennaio 1980.

Art. 2.

I buoni al portatore sono stampati su carta bianca liscia con filigrana in chiaro scuro.

La filigrana rappresenta il « Gruppo del Nettuno e delle Ninfe », tratto dall'omonima fontana in Messina,

opera dei fratelli Montorsoli, nel corpo del titolo, e la testa del « Nettuno », del medesimo gruppo, in ogni cedola.

Art. 3.

La cornice del corpo del titolo è formata da motivi ornamentali di bianco-linea che nella parte centrale superiore sono interrotti da un medaglione che racchiude, dentro una cornicetta ovale di stile rinascimentale, la riproduzione dell'autoritratto di Antonello da Messina. Questo medaglione sporge fuori della cornice, nella parte superiore, mentre il resto, verso il basso, è contornato ed arricchito da un movimento di elementi di bianco-linea. Agli angoli della cornice vi sono quattro rosoni a sei punte irregolari, di nero-linea, e, al centro del lato inferiore di essa, una losanga ugualmente di nero-linea. Il perimetro interno è impreziosito da un elemento a riga nera ripetentesi. Il fondo è formato dall'addizionamento di un disegno filiforme.

Sul fondino del corpo del titolo, dall'alto verso il basso, sono stampate le seguenti leggende « Repubblica Italiana - Direzione Generale del Debito Pubblico - Buoni del Tesoro Novennali 5,50 % - a premi - di scadenza 1° gennaio 1980 - Legge 24 dicembre 1969, n. 986 e Decreto Ministeriale 1° dicembre 1970 - Titolo appartenente alla serie (numero della serie seguito da una barra trasversale e dalla cifra « 1980 », anno di scadenza dei buoni) del capitale nominale di lire (importo in lettere) rappresentante (segue l'indicazione del numero, in lettere) Buoni unitari - di lire cinquemila ciascuno (seguono il numero od i numeri di iscrizione del titolo) - fruttante l'interesse annuo di lire (importo in lettere) - iscritto nel Gran Libro del Debito Pubblico - con godimento dal 1° gennaio 1971 - Roma, 1° gennaio 1971 - Il Direttore Generale (Mazzaglia) - V° per la Corte dei conti (R. de Mita) - Il Direttore di Divisione (D'Amico) - N. 620600 di Pos. (Serie IV) ».

Nel corpo del titolo, in basso a sinistra, è impresso, in apposito spazio circolare a linee ondulate, il bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « Debito Pubblico della Repubblica Italiana ».

Al centro del corpo del titolo è stampata, in sottofondino, a caratteri grandi, l'indicazione dell'anno di scadenza « 1980 » in colore rosso mattone.

Art. 4.

Il rovescio del corpo del titolo è formato da un disegno ornamentale simmetrico, a mezza tinta.

Nel rovescio del corpo del titolo, sono stampate, in alto, le principali norme che regolano i buoni del Tesoro novennali 5,50 % a premi, di scadenza 1° gennaio 1980; al centro vi è la leggenda « Annotazioni relative al pagamento dei premi », seguita da apposito spazio; in basso, l'indicazione in cifre, del capitale nominale del titolo.

Art. 5.

Il prospetto di ogni cedola è limitato da una cornicetta a motivi simmetrici ripetuti, interrotta, in alto, dalla leggenda « Direzione Gen. del Debito Pubblico ».

Il fondino, simile a quello del corpo del titolo, reca, a sinistra e a destra, in alto, due spazi quadrangolari a tratteggio finissimo ondulato (recanti rispettivamente l'indicazione della serie seguita da una barra trasversale e dalla cifra « 1980 », anno di scadenza dei buoni, la data di pagabilità, nonchè l'importo della cedola, in cifre); in basso, verso destra, altro spazio circolare, a fondino ondulato, riservato al bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « Debito Pubblico della Repubblica Italiana ».

Agli angoli superiori della cornice, dentro ciascuno dei due spazi quadrangolari, è ripetuto, in apposito quadratino bianco, il numero cedolare.

Sul fondino sono riportate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: « Buoni del Tesoro Novennali 5,50 % - a premi - di scadenza 1° gennaio 1980 - Legge 24 dicembre 1969, n. 986 e decreto ministeriale 1° dicembre 1970 ». « Cedola al » seguita dalla data di pagabilità e dall'importo della cedola (in lettere e, fra parentesi, in cifre) nonchè dal numero (o dai numeri) di iscrizione dei buoni unitari rappresentati dal titolo.

Il prospetto di ogni cedola reca, in sottofondino, l'indicazione dell'anno di scadenza « 1980 » in colore rosso mattone.

Art. 6.

Il rovescio di ciascuna cedola reca, al centro, una composizione a forma di losanga, a motivi ornamentali stilizzati, che racchiude, al centro, in uno spazio circolare bianco, il numero cedolare.

Sotto tale losanga è riportata la leggenda « 5,50 % - B.T.N. 1980 - 5,50 % ».

Art. 7.

La stampa del prospetto e del rovescio dei titoli è eseguita in colore diverso per ciascun taglio, e precisamente:

per i titoli	da	L.	5.000	in blu;
»	»	»	10.000	in rosso bruno;
»	»	»	20.000	in arancione;
»	»	»	50.000	in verde-smeraldo;
»	»	»	100.000	in bruno;
»	»	»	500.000	in grigio-lavagna;
»	»	»	1.000.000	in viola-malva;
»	»	»	5.000.000	in bruno seppia;
»	»	»	10.000.000	in verde-pisello;
»	»	»	50.000.000	in celeste.

La carta filigranata dei tagli da lire cinque milioni è colorata litograficamente in giallo-avorio, quella dei tagli da lire 10 milioni e 50 milioni è colorata litograficamente in giallino.

Le leggende del prospetto del titolo e delle cedole sono stampate in calcografia; la numerazione, la serie e le firme nel prospetto del corpo del titolo nonchè la serie e la numerazione nelle cedole sono impresse tipograficamente in nero.

Le leggende del rovescio del titolo e delle cedole sono stampate litograficamente in nero.

Art. 8.

I modelli dei titoli al portatore considerati negli articoli che precedono, muniti del visto di approvazione, sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 giugno 1971

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1971
Registro n. 20 Tesoro, foglio n. 154

(5932)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA TOSCANA

Variante al piano regolatore di Carrara

Con decreto provveditoriale n. 12732 dell'8 giugno 1971 è stato approvato, in applicazione dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1969, n. 952, la deliberazione consiliare n. 54 del 1° marzo 1971 con la quale il comune di Carrara ha adottato la variante al proprio piano regolatore generale predisposta per la realizzazione dell'edificio da adibirsi a sede della scuola elementare di Marina nord-ovest in località Ruga Maggiani, ai sensi della legge 28 luglio 1967, n. 641.

Copia del suddetto decreto, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata agli uffici comunali, a libera visione del pubblico, ai termini dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

(5720)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Attribuzioni di poteri al commissario governativo del consorzio agrario provinciale di Avellino

Con decreto ministeriale, addì 3 giugno 1971, al commissario governativo del consorzio agrario provinciale di Avellino, dottor Gastone Sbampato, in aggiunta ai poteri previsti dal precedente decreto ministeriale 18 marzo 1971, sono conferiti anche quelli dell'assemblea straordinaria dei soci per deliberare la fusione del consorzio stesso con il consorzio agrario interprovinciale di Salerno e Napoli, con sede in Salerno.

(5705)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle cattedre di geometria seconda e di istituzioni di fisica matematica presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma, sono vacanti le cattedre di geometria seconda e di istituzioni di fisica matematica alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

(6032)

Vacanza delle cattedre di islamistica, religioni e filosofie dell'India e di storia moderna presso l'Istituto universitario orientale di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso l'Istituto universitario orientale di Napoli, sono vacanti le cattedre di islamistica, religioni e filosofie dell'India e di storia moderna, alla cui copertura l'istituto interessato intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5891)

Vacanza della prima cattedra di matematica finanziaria presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Torino.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Torino, è vacante la prima cattedra di matematica finanziaria, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5892)

Vacanza della cattedra di chimica generale ed inorganica presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Camerino.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Camerino, è vacante la cattedra di chimica generale ed inorganica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5893)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento, senza nomina di commissari liquidatori, di trentaquattro società cooperative

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 31 maggio 1971, le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) edil. « La Stella Marinara », con sede in Roma, costituita per rogito Colosso in data 23 novembre 1954, repertorio 34179/13785;

2) edil. « S.I.L.P. Roma 54 », con sede in Roma, costituita per rogito Panichi in data 24 aprile 1964, rep. 66250;

3) agricola « Agricommerc », con sede in Roma, costituita per rogito Modica in data 25 maggio 1961, rep. 52848;

4) edil. « Galatea », con sede in Roma, costituita per rogito Riboldi in data 6 maggio 1957, rep. 41273;

5) edil. « Tre Rose », con sede in Roma, costituita per rogito Carusi in data 5 gennaio 1956, rep. 27526;

6) edil. « Zancle », con sede in Roma, costituita per rogito Bellini in data 9 gennaio 1964, rep. 47019/14726;

7) edil. « Casablanca Nove », con sede in Roma, costituita per rogito D'Ettorre in data 7 dicembre 1963, rep. 68475/1261;

8) edil. « Ina Domus IV », con sede in Roma, costituita per rogito Fallace in data 4 gennaio 1964, rep. 113626;

9) edil. « La Vètta 1964 », già La Vetta, con sede in Roma, costituita per rogito Fallace in data 7 gennaio 1964, rep. 113630;

10) edil. « Barbara Puella », con sede in Roma, costituita per rogito Lucci in data 11 dicembre 1964, rep. 95091;

11) edil. « Gimmarana », già Gimma, con sede in Roma, costituita per rogito Varcasia in data 28 dicembre 1954, repertorio 25893;

12) edil. « Pearl Harbor », con sede in Roma, costituita per rogito Butera in data 15 maggio 1964, rep. 423743;

13) edil. « Villa Sutri », con sede in Roma, costituita per rogito Moscatello in data 16 marzo 1965, rep. 13751/4722;

14) « Orticola Romana », con sede in Roma, costituita per rogito Colosso in data 22 dicembre 1958, rep. 42582;

15) edil. « Bandeirantes », con sede in Roma, costituita per rogito Cotogni in data 2 maggio 1964, rep. 4174;

16) edil. « Ferratella Prima », con sede in Roma, costituita per rogito Carusi in data 7 febbraio 1967, rep. 29939;

17) edil. « S.I.L.P. Roma 6 », con sede in Roma, costituita per rogito Fascia in data 20 settembre 1963, rep. 64645;
18) edil. « Santa Apollonia X », con sede in Roma, costituita per rogito Trojano in data 12 febbraio 1962, rep. 5553;
19) edil. « La Tiberina », con sede in Roma, costituita per rogito Moscatello in data 28 gennaio 1956, rep. 3617/1641;
20) edil. « Clessidra della Gioia », con sede in Roma, costituita per rogito Bellini in data 27 maggio 1964, rep. 48528/14999;
21) edil. « Finestrella Fiorita », con sede in Roma, costituita per rogito Nannarone in data 17 novembre 1964, rep. 9172;
22) agricola « Luigi Stradella », con sede in Genzano (Roma), costituita per rogito Bellini in data 20 gennaio 1959, repertorio 29042/10706;
23) edil. « Anassagora », con sede in Genzano (Roma), costituita per rogito Galiani in data 29 gennaio 1964, rep. 344;
24) agricola « Palombarese G. Andrea Belloni », con sede in Palombara Sabina (Roma), costituita per rogito Bellini in data 28 luglio 1961, rep. 37360/12638;
25) edil. « Fulgorcavi », con sede in Latina, costituita per rogito Varcasia in data 24 febbraio 1966, rep. 11421;
26) « Consorzio provinciale cooperativo agricolo pontino », con sede in Latina, costituita per rogito Checchi in data 8 maggio 1959, rep. 13834;
27) edil. « Aprilia », con sede in Aprilia (Latina), costituita per rogito Bizzarri in data 29 marzo 1965, rep. 51477;
28) agricola « Consorzio volontario fitosanitario », con sede in Cisterna (Latina), costituita per rogito Nardacci in data 25 febbraio 1966, rep. 4904;
29) edil. « SS. Annunziata », con sede in Sabaudia (Latina), costituita per rogito Varcasia in data 17 settembre 1964, repertorio 3704;
30) di produzione e lavoro « Operaia di lavoro Giliberti Enzo », con sede in Sezze (Latina), costituita per rogito Tosti-Croce in data 18 novembre 1945, rep. 336;
31) edil. « Centauro », con sede in Viterbo, costituita per rogito De Facendis in data 20 maggio 1965, rep. 47808;
32) edil. « Cola di Matteuccio da Caprarola », con sede in Caprarola (Viterbo), costituita per rogito Pantalani in data 22 marzo 1964, rep. 2332;
33) di produzione e lavoro « ACLI Impagliatrici », con sede in Piansano (Viterbo), costituita per rogito Palombella in data 12 febbraio 1967, rep. 2079;
34) edil. « C.I.S. », con sede in Soriano nel Cimino (Viterbo), costituita per rogito Talani in data 24 febbraio 1957, rep. 332.

(5694)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 115

Corso dei cambi del 21 giugno 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	624,85	625,35	625,44	624,85	625,35	622 —	625,35	624,85	625,35	625,43
Dollaro canadese	610,50	611 —	611,50	610,50	610,60	617,25	611,20	610,50	611 —	611 —
Franco svizzero .	152,76	152,86	152,92	152,76	152,75	152,05	152,86	152,76	152,86	152,85
Corona danese .	83,50	83,50	83,52	83,50	83,40	82,90	83,48	83,50	83,50	83,47
Corona norvegese .	87,96	87,96	88 —	87,96	87,80	87,55	87,95	87,96	87,96	87,90
Corona svedese .	121,17	121,17	121,20	121,17	121 —	120,40	121,155	121,17	121,17	121,15
Fiorino olandese	175,12	175,12	175,20	175,12	175,10	175,08	175,125	175,12	175,12	175,20
Franco belga .	12,5495	12,5495	12,557	12,5495	12,55	12,54	12,5475	12,5495	12,54	12,55
Franco francese	113,08	113,18	113,25	113,08	113,20	112,78	113,17	113,08	113,18	113,17
Lira sterlina .	1511,95	1512,95	1512,60	1511,95	1512,75	1504,45	1513,20	1511,95	1512,95	1513 —
Marco germanico .	178,385	178,485	178,50	178,385	178,40	176,20	178,55	178,385	178,48	178,54
Scellino austriaco .	25,062	25,0620	25,0675	25,062	25,95	24,90	25,065	25,062	25,06	25,04
Escudo portoghese	21,97	21,97	21,98	21,97	21,90	21,85	21,95	21,97	21,97	21,95
Peseta spagnola .	8,987	8,9870	8,99	8,987	8,95	8,94	8,991	8,987	8,98	8,97

Media dei titoli del 21 giugno 1971

Rendita 5 % 1935 .	93,05
Redimibile 3,50 % 1934 .	99,525
» 3,50 % (Ricostruzione)	83,225
» 5 % (Ricostruzione)	93,535
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,725
» 5 % (Città di Trieste)	93,90
» 5 % (Beni esteri)	91,45
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	88,50
» 5,50 % » » 1968-83	92,625
» 5,50 % » » 1969-84	92,025
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 .	97,925
» » » 5,50 % 1976 .	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,45
» » » 5,50 % 1977	99,775
» » » 5,50 % 1978	99,425
» » » 5,50 % 1979	99,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973) . .	98,20
» 5 % (» 1° aprile 1974) . .	95,975
» 5 % (» 1° aprile 1975) . .	94,25
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	93,95
» 5 % (» 1° gennaio 1977) . .	93,65
» 5 % (» 1° aprile 1978)	93,175
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) . .	99,975
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1980) . .	97,30

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 giugno 1971

Dollaro USA . .	625,35
Dollaro canadese .	611,10
Franco svizzero	152,86
Corona danese . . .	83,49
Corona norvegese	87,955
Corona svedese	121,162
Fiorino olandese	175,122
Franco belga	12,548
Franco francese	113,175
Lira sterlina	1513,075
Marco germanico	178,517
Scellino austriaco	25,063
Escudo portoghese	21,96
Peseta spagnola	8,989

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Lodi

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1971 al registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso il carcere giudiziario di Lodi;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Lodi.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Milano.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato:

a) di cinque anni per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni vigenti, ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni;

b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare;

c) ad anni 55, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge;

d) del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio sanitario, anche in qualità di medico di guardia, presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno;

e) agli effetti del limite di età, non viene computato il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per gli aspiranti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

f) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè dei medici-chirurghi in servizio alle dipendenze dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la Corte d'appello di Milano entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dallo incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dello art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, ufficio 1°, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato allo estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539, e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) certificato di cittadinanza italiana; 3) certificato di godimento dei diritti politici; 4) certificato generale del casellario giudiziale e 5) certificato medico, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1971

p. *Il Ministro*: PENNACCHINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1971
Registro n. 16 *Grazia e giustizia, foglio n.* 97

(Schema di domanda da redigersi su carta bollata possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la Corte d'appello di Milano.

Il sottoscritto . . . . residente oppure domiciliato a . . . . provincia di . . . . in via . . . . . cap. . . . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Lodi, indetto con decreto ministeriale 20 marzo 1971 (*Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 23 giugno 1971).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . . il giorno . . . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . . . . nell'anno . . . . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e pena presso . . . .;

l) è iscritto all'ordine dei medici di . . . . . .

Data . . . . .

(7) **Firma** . . . .

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione della amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(5585)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Concorso per esami a cinque posti di ispettore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Vista la legge 1° febbraio 1960, n. 26, concernente il riordinamento dei ruoli organici del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a cinque posti di ispettore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32 salvo le elevazioni al limite superiore previste dal successivo art. 3;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'impiego;

e) laurea in ingegneria ed abilitazione all'esercizio professionale. Non sono ammessi titoli equipollenti.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso ai sensi della lettera *b*) dell'art. 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti necessari per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 3.

Limiti di età

Il limite superiore di età previsto nel precedente articolo 2 è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente (regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, art. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1);

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione (regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93).

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943 (decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, art. 4; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, art. 7);

c) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica dei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose (decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, art. 10, integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1768; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, art. 2; decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, art. 1; decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212);

d) per il personale della Marina addetto almeno per tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare (regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, art. 3);

e) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241);

f) per gli alto-atesini e le persone residenti prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e sempreché non abbiano partecipato ad azioni anche isolate di terrorismo o di sevizie;

g) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni;

h) per i profughi dai territori di confine (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, numero 855);

i) per i profughi dall'Africa italiana (decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, art. 1);

l) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia nonchè i profughi dalla Somalia rimpatriati sino al 31 marzo 1950 (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

m) per i profughi dai territori esteri e dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

n) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

3) a trentanove anni:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valore militare e per i promossi per merito di guerra (regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, art. 17; regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116);

b) per i capi di famiglia numerosa (legge 20 marzo 1940, n. 233, art. 2, modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, art. 4);

4) a cinquantacinque anni per i mutilati e gli invalidi di guerra (legge 3 giugno 1950, n. 375, art. 9), nonchè per le categorie ad essi assimilate e cioè:

a) per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione (decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, art. 1; decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, art. 2);

b) per i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra (decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, art. 1 e legge 3 giugno 1950, n. 375, articoli 2 e 9);

c) per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (legge 19 agosto 1948, n. 1180, articoli 6 e 7);

d) per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile (legge 15 luglio 1950, n. 539 e legge 24 febbraio 1953, n. 142, art. 18);

e) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo nei territori delle ex colonie italiane (legge 24 luglio 1957, n. 360), limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952) e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952);

f) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato (legge 23 marzo 1952, n. 207, articoli 5 e 6);

g) per i mutilati ed invalidi a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 (legge 9 agosto 1954, n. 654, articolo 5);

h) per i mutilati e invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298);

i) per i mutilati e gli invalidi civili (legge 5 ottobre 1962, n. 1539);

l) per i mutilati e gli invalidi del lavoro nonchè per gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro (legge 14 ottobre 1966, n. 851).

Non sono ammessi al beneficio gli invalidi assegnati alla nona e decima categoria di pensione, di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, numero 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 a 10 della categoria nona e 3 a 6 della categoria decima, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella stessa;

m) per i profughi indicati al precedente n. 2) i quali siano disoccupati (legge 27 febbraio 1958, n. 130);

n) per le vedove e gli orfani di guerra e dei caduti per causa di servizio (legge 15 novembre 1965, n. 1288);

5) a quarantacinque anni:

a) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, nei limiti e alle condizioni previste dall'art 12, ultimo comma, della legge stessa;

b) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, art. 5);

6) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 (regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178);

7) per gli assistenti ordinari di università e di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente. Per gli assistenti straordinari volontari ed incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'università o istituto di istruzione universitaria (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 maggio 1948, numero 1172, art. 17, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465).

I benefici di cui ai numeri 1), 2), 3), 6) e 7), che precedono si cumulano tra loro, purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 2).

Non si cumulano fra loro gli aumenti di cui al precedente numero 2);

8) si prescinde dal limite massimo di età:

a) per i dipendenti civili di ruolo;

b) per i candidati che siano stati sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica e che siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, art. 4 e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, art. 4);

c) per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, della guardia di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti (legge 26 marzo 1965, n. 229).

Art. 4.

Domanda di ammissione

Per partecipare al concorso gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Servizio personale, entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la sola domanda di ammissione, redatta su carta da bollo, secondo il modello allegato al presente decreto, firmata dagli aspiranti di proprio pugno. Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero suddetto, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata dal bollo a data che, a cura dell'indicato servizio personale, verrà apposto su ciascuna di esse.

Si considerano altresì prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato al primo comma del presente articolo.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dall'art. 2, primo comma, dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il domicilio;

d) il possesso del titolo di studio richiesto dal bando e della relativa abilitazione professionale;

e) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

f) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; i minori di anni ventuno dichiareranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici;

g) le eventuali condanne penali riportate;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) il proprio espresso impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione;

m) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa;

n) le lingue estere scelte per la prova facoltativa.

La firma posta in calce alla domanda dall'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante medesimo.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Art. 5.

Prove di esame

Gli esami consteranno, per tutti gli aspiranti, di tre prove scritte e di una prova orale obbligatoria.

Le tre prove scritte si svolgeranno una su un argomento della parte seconda del programma, una su un argomento della parte terza ed una su un argomento della parte quarta.

L'ordine di svolgimento delle prove scritte sarà stabilito dalla commissione esaminatrice.

La prova orale verterà sugli argomenti delle parti prima, seconda, terza, quarta e quinta del programma.

I candidati che ne avranno fatta esplicita richiesta nella domanda di ammissione sosterranno anche la prova scritta facoltativa in una o più delle lingue indicate nel supplemento del programma.

Art. 6.

Diario prove di esame e comunicazione

Le prove scritte obbligatorie avranno luogo nei locali del Palazzo degli esami sito in Roma, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 1, 2 e 3 settembre 1971. Il successivo giorno 4 settembre 1971, negli stessi locali, avranno luogo, eventualmente le prove facoltative di lingue estere.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nei giorni e nella sede sopra indicati alle ore 8,30.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati ammessi non meno di venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenerla.

L'assenza dagli esami comporta l'esclusione dal concorso, quale ne sia la causa.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento;

a) fotografia recente applicata su carta da bollo e recante la firma del candidato. (La fotografia e la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da un notaio);

b) tessera di riconoscimento modello *BT* se il candidato è dipendente di una amministrazione statale oppure se fa parte della famiglia di un dipendente statale;

c) tessera postale;

d) patente automobilistica;

e) porto d'armi;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 7.

Esito delle prove di esame

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte obbligatorie e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione riportata in ciascuna delle prove scritte è comunicata al candidato in occasione dell'invito di presentazione alla prova orale.

I candidati che risulteranno ammessi alla prova orale dovranno esibire alla commissione esaminatrice la patente di guida non inferiore a quella ad uso privato per la guida di autoveicoli e motoveicoli della categoria *B* ovvero comprovare alla commissione stessa di aver sostenuto, con esito favorevole, il relativo esame presso una direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga in essa la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con la indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione e affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nella prova orale.

Per ciascuna prova facoltativa di conoscenza di lingue estere superata con la votazione di almeno sei decimi, la commissione assegnerà un punteggio corrispondente ad 1,5/1000 del prodotto della votazione complessiva delle prove obbligatorie per la votazione riportata nella detta prova facoltativa.

La votazione definitiva risulterà dalla somma della votazione complessiva delle prove obbligatorie con i punteggi assegnati per le prove facoltative di conoscenza di lingue estere.

Art. 8.

Dichiarazione di titoli preferenziali e presentazione documenti relativi

I candidati che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire alla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Servizio personale, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla dàta di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina previsti dalle vigenti disposizioni redatti nella forma prescritta dal successivo articolo 11.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato al precedente art. 4, purchè possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 9.

Graduatoria

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione definitiva di cui al precedente art. 7.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'articolo 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

L'amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria, in relazione al numero dei posti conferibili, tenendo conto dei diritti di precedenza e di preferenza previsti a favore dei candidati che si trovino in possesso dei particolari requisiti voluti dalle leggi vigenti.

Art. 10.

Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire alla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Servizio personale, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento del relativo invito i seguenti documenti:

1) il diploma di laurea ed il diploma di abilitazione all'esercizio della professione (ovvero in sostituzione di questo ultimo, il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio di detta professione) di cui al precedente art. 2, entrambi in originale oppure in copia su carta da bollo, autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

2) estratto dell'atto di nascita in bollo rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sull'elevazione del limite massimo di età di cui all'art. 3, produrranno i documenti prescritti salvo che essi non siano già stati presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 8;

3) certificato di cittadinanza italiana di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo dal sindaco del comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni ventuno, il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria,

conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione nella domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale in bollo rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Il certificato deve essere in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

6) certificato rilasciato da un ispettore sanitario della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato dal quale risulti che il concorrente è fisicamente idoneo al disimpegno delle mansioni proprie degli ingegneri della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. Con la detta visita saranno controllate particolarmente oltre che la sana e robusta costituzione tanto la capacità visiva quanto quella uditiva del concorrente. Tale accertamento verrà effettuato secondo gli stessi criteri che sono in vigore per l'assunzione, presso le ferrovie dello Stato, degli ingegneri da adibirsi a mansioni attinenti all'esercizio (gruppo terzo della tabella allegata al decreto ministeriale 3 gennaio 1966, n. 12);

7) i candidati di sesso maschile produrranno, ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari uno dei documenti indicati in appresso, tenendo presente che non è valida la presentazione, in luogo di essi, del foglio di congedo:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa), in bollo, rilasciato dalla autorità militare competente. Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo, rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

c) i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo rilasciato dal sindaco, contenente inoltre il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

d) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I candidati già in servizio nell'amministrazione dello Stato quali appartenenti ai ruoli organici delle carriere civili, dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare in carta da bollo rilasciata in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con la indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia sarà rilasciata dall'ufficio del personale dell'amministrazione dalla quale il candidato dipende;

2) titolo di studio come al n. 1) del primo comma;

3) certificato medico, come al n. 6) del primo comma.

I candidati che si trovino alle armi per obbligo di leva, ed in carriera continuativa, o quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, sono esonerati dal presentare il certificato di cittadinanza ed il documento militare di cui al n. 7) del primo comma. In sostituzione di essi produrranno un certificato in bollo rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui all'articolo 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè venga prodotto il certificato in carta libera del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante l'iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri, e gli estremi di esso siano riportati su tutti i documenti prodotti in esenzione dell'imposta di bollo.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti o di alcuni documenti prescritti col presente articolo rispetto al termine previsto nel primo comma, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la esclusione del candidato stesso dalla graduatoria di cui al precedente art. 9.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunque titolo presso altre amministrazioni dello Stato od enti di qualsiasi natura.

Art. 11.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nella nomina ed elevazione dei limiti massimi di età

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare o per merito di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi, dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 8, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari o militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate operanti; i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc.: di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre a seconda dell'Arma o del Corpo di appartenenza la dichiarazione integrativa in bollo di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina;

b) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i mutilati ed invalidi della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori dell'ex colonie italiane, i mutilati o invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 ed i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra nonchè i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

d) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria o la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi

dalla amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

e) i mutilati o invalidi civili presenteranno un certificato dell'ufficio del lavoro della provincia di residenza attestante la iscrizione nel ruolo e la categoria professionale (legge 5 ottobre 1962, n. 1539);

f) gli orfani dei caduti per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935, in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, e per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito agli eventi di guerra dovranno presentare un certificato su carta da bollo rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

g) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera c) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

h) i figli dei mutilati od invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati alla precedente lettera f) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito agli eventi di guerra dovranno esibire un certificato in carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

l) i profughi dei territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata dal prefetto della provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dei territori sui quali in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dei territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

n) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta bollata della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera q) di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 8, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

s) i candidati che siano dipendenti statali di ruolo dovranno produrre copia dello stato di servizio, su carta bollata di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma primo del precedente art. 8. Detto documento non deve essere ripresentato per gli effetti del precedente art. 10;

t) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo rilasciato dall'amministrazione competente, contenente la votazione riportata;

u) gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari volontari ed incaricati sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore della università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari ed il periodo di servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

v) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 23 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata della autorità militare.

Art. 12.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso sono nominati in prova ispettori nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

L'amministrazione ha facoltà di conferire agli idonei oltre i vincitori i posti che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, secondo l'ordine della graduatoria stessa e nel limite di un decimo dei posti messi a concorso.

I candidati che hanno conseguito la nomina in prova, se non assumono servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito presso l'ufficio al quale sono stati assegnati, decadono dalla nomina.

Art. 13.

Periodo di prova

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabile di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole del consiglio di amministrazione. Nei riguardi dei vincitori che non ottengono un giudizio favorevole al termine dello ulteriore periodo di prova, verrà disposta la risoluzione del rapporto d'impiego, con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con esito favorevole il periodo di prova conseguiranno la nomina in ruolo e saranno collocati nella qualifica indicata al primo comma dell'articolo precedente. Per essi, il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Art. 14.

Commissione d'esame

La commissione esaminatrice del concorso che sarà nominata con successivo decreto sarà così composta:

un magistrato amministrativo o ordinario con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente;

due docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame;

due funzionari di ruolo del personale della carriera direttiva tecnica della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione con qualifica non inferiore a quella di ispettore capo.

Alla commissione verrà aggregato in qualità di membro aggiunto un professore insegnante per ciascuna delle lingue francese, inglese e tedesca, qualora vi siano concorrenti i quali nella domanda di ammissione al concorso abbiano richiesto di sostenere la relativa prova di esame.

Espleterà le funzioni di segretario della commissione un funzionario del ruolo del personale della carriera direttiva della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Art. 15.

Programma di esame

Gli esami si svolgeranno su argomenti del seguente programma:

PARTE I. — *Nozioni tecniche fondamentali*

1) Elementi di meccanica applicata alle costruzioni: applicazione ai calcoli di progetto ed alle verifiche di stabilità di strutture e costruzioni fisse di ogni genere in muratura, legno, ferro e cemento armato.

2) Elementi di meccanica applicata alle macchine e di macchine idrauliche e termiche: applicazione alle trasmissioni di potenza ed alle macchine motrici ed operatrici a fluido con speciale riguardo alle macchine impiegate per i trasporti terrestri.

3) Elementi di elettrotecnica, di misure e di impianti elettrici e di costruzioni elettromeccaniche; applicazioni alla produzione, trasmissione, distribuzione e utilizzazione dell'energia elettrica, con speciale riguardo agli impianti per i trasporti terrestri.

4) Elementi di tecnologia dei materiali da costruzione e di combustibili, carburanti e lubrificanti.

PARTE II. — *Costruzioni civili (edili, stradali, ferroviarie)*

1) Progettazione e verifica di stabilità di fabbricati, strutture ed elementi particolari (fondazioni, solai, coperture, ecc.).

2) Progettazione e verifica di stabilità di opere d'arte stradali e ferroviarie (passarelle, sottopassaggi, cavalcavia, ponti, muri di sostegno, ecc.).

3) Progettazione e costruzione di strade ordinarie e ferrate (studio del tracciato e del profilo: movimenti di terra; corpo stradale, tipi, dimensioni e costruzioni; pavimentazioni stradali e armamento ferroviario).

4) Cenni sull'organizzazione dei cantieri di costruzione.

PARTE III. — *Impianti fissi ed esercizio di trasporti*

1) Fabbricati, impianti ed esercizio di trasporti automobilistici su strada ordinaria (autostazioni, autorimesse, autofficine, autoservizi passeggeri e merci, ecc.).

2) Fabbricati, impianti ed esercizio dei trasporti ferrotramviari e filoviari (stazioni, rimesse, depositi, magazzini, officine, sottostazioni, impianti di alimentazione e di segnalamento; servizi ferroviari, tramviari e filoviari, servizi misti e di corrispondenza auto-ferroviari, ecc.).

3) Cenni sugli impianti funiviari (funivie, seggiovie, ascensori, funicolari, slittovie, sciovie e simili).

4) Cenni sugli impianti di navigazione interna (impianti di approdo, cantieri).

5) Cenni sulla regolazione del traffico (separazione e incanalamento del traffico, sensi unici; regolazione delle manovre e delle velocità; segnalazione e semaforizzazione).

6) Cenni sugli impianti per l'organizzazione del traffico sulle strade (aree di manovra, accessi, canalizzazione, intersezioni a raso o a più livelli, parcheggi, reti viarie, ecc.).

PARTE IV. — *Trazione e materiale mobile*

1) Meccanica della locomozione (resistenze al moto su strada e su rotaia, avviamento e frenature; potenza necessaria alla trazione).

2) Progettazione e costruzione di moto-autoveicoli, filoveicoli e rimorchi per trasporti su strada ordinaria (telaio, motore, trasmissione, sospensione, impianti di frenatura, prestazioni, ecc.).

3) Progettazione e costruzione di locomotive a vapore, diesel ed elettriche e di automotrici diesel ed elettriche per le trazioni ferroviarie e tramviarie (carro, telaio, apparato motore, sospensione, impianti di frenatura, prestazioni, ecc.).

4) Cenni sul materiale rimorchiato per ferrovie e tramvie (carri merci e carrozze viaggiatori).

5) Cenni sui materiali per navigazione interna (motoscafi, navi mercantili per merci e per passeggeri; dislocamento, stazza).

6) Cenni sulla manutenzione e riparazione del materiale automobilistico, filoviario, ferroviario e tramviario.

PARTE V. — *Nozioni amministrative*

1) Legge e regolamenti sulla circolazione stradale (testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420).

2) Leggi e regolamenti fondamentali sulla concessione e sull'esercizio dei servizi pubblici di trasporto (testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447 e aggiornamenti relativi; legge 8 giugno 1913, n. 631; legge 28 settembre 1939, n. 1822; legge 23 giugno 1927, n. 1110; regio decreto-legge 24 luglio 1937, n. 1728; regio decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696; legge 20 giugno 1955, n. 1349).

3) Norme per l'accettazione e collaudo dei materiali da costruzione.

4) Organizzazione e funzionamento della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

5) Cenni generali sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato.

SUPPLEMENTO

Prova facoltativa, solo scritta, di conoscenza di lingue estere.

Breve composizione nelle lingue francese, inglese o tedesca.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 12 maggio 1971

Il Ministro: VIGLIANESI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1971
Registro n. 3 *bilancio Trasporti, foglio n.* 286

ALLEGATO

Schema della domanda di ammissione da inviarsi su carta da bollo

Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Servizio personale - 00100 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . . . nato a . . . . . (provincia di . . . . .) il giorno . . . . . . domiciliato in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a cinque posti di ispettore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il trentaduesimo anno di età alla data di scadenza del bando, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di aver diritto allo aumento del limite di età in quanto . . . . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito il diploma di laurea in ingegneria in data . . . . presso l'Università di . . . ., di essere abilitato alla professione di ingegnere, di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione, i candidati minori di anni ventuno dichiareranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che a termine delle disposizioni vigenti impediscano il possesso dei diritti politici) e di non aver riportato condanne penali (indicare in caso contrario le condanne penali riportate).

Con riguardo agli obblighi militari, dichiara . . . . (secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo, o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile).

Il sottoscritto dichiara di aver già prestato servizio quale impiegato dello Stato presso . . in qualità di . dal . . al . . e che detto servizio è cessato a motivo di . (indicare con chiarezza il motivo della cessazione. Nel caso che il candidato non sia mai stato dipendente dello Stato è necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso).

Per la prova facoltativa di lingua straniera, sceglie la lingua (o le lingue), francese, inglese, tedesca.

Il sottoscritto si impegna di accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione e chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo .

Data .

Firma (1) .

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario delegato dal sindaco.

Per i dipendenti dello Stato, è sufficiente, in luogo della autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio, per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

(5618)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per l'ammissione di allievi all'Accademia di sanità militare interforze

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 14 marzo 1968, n. 273, sulla istituzione della Accademia di sanità militare interforze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1970, n. 98, concernente norme di attuazione della citata legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto per l'anno accademico 1971-72 un concorso per l'ammissione di ottantasei allievi ai corsi dell'Accademia di sanità militare interforze per il reclutamento di ufficiali in servizio permanente nel ruolo del Servizio sanitario (ufficiali medici) dell'Esercito, nel ruolo medici del Corpo sanitario della Marina e nel ruolo ufficiali medici del Corpo sanitario dell'Aeronautica, nonchè per il reclutamento di ufficiali in servizio permanente nei ruoli del servizio sanitario (ufficiali chimici-farmacisti) e del servizio veterinario dell'Esercito, e nel ruolo farmacisti del Corpo sanitario della Marina.

Il concorso è bandito:

per esami, per l'ammissione al primo anno di ognuno dei predetti corsi;

per titoli ed esami, per l'ammissione al secondo e terzo anno dei soli corsi per la nomina ad ufficiale medico in servizio permanente effettivo.

I posti messi a concorso sono così ripartiti:

quaranta ai corsi del Servizio sanitario dell'Esercito di cui:

trentacinque per la facoltà di medicina e chirurgia così distribuiti:

ventinove al 1° anno della facoltà;
tre al 2° anno della facoltà;
tre al 3° anno della facoltà;

cinque al 1° anno della facoltà di farmacia;

ventuno ai corsi del Corpo sanitario della Marina militare di cui:

venti al 1° anno della facoltà di medicina e chirurgia;
uno al 1° anno della facoltà di farmacia;

diciannove ai corsi del Corpo sanitario dell'Aeronautica militare per la facoltà di medicina e chirurgia, di cui:

quindici al 1° anno della facoltà;
quattro al 3° anno della facoltà;

sei al corso del servizio veterinario dell'Esercito per i concorrenti al 1° anno della facoltà di medicina veterinaria.

Nell'ambito di ogni forza armata i posti per qualsiasi causa non ricoperti in un corso della facoltà di medicina e chirurgia potranno essere devoluti agli altri corsi della medesima facoltà sulla base della graduatoria di merito.

Gli eventuali concorrenti eccedenti in graduatoria di una forza armata, possono, su loro esplicita richiesta, coprire eventuali posti a concorso rimasti disponibili in un'altra forza armata semprechè essi abbiano i requisiti fisici richiesti da questa ultima.

I suddetti concorrenti saranno inseriti nella graduatoria di merito della forza armata in ordine di merito.

Nel caso tuttavia in cui i posti messi a concorso per una forza armata non dovessero essere tutti ricoperti, l'aliquota disponibile dovrà essere messa a disposizione delle altre due forze armate.

Non è ammesso presentare domanda per più corsi della stessa forza armata e per più corsi di diverse forze armate.

Art. 2.

A mente dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1970, n. 98, i corsi sono tenuti:

per il servizio sanitario dell'Esercito, presso la scuola di sanità militare di Firenze;

per il Corpo sanitario della Marina, presso l'Accademia navale di Livorno;

per il Corpo sanitario dell'Aeronautica, presso la scuola di applicazione A.M. di Firenze;

per il servizio veterinario dell'Esercito, presso la scuola del servizio veterinario militare di Pinerolo.

Art. 3.

I giovani ammessi ai corsi del servizio sanitario dell'Esercito e del Corpo sanitario aeronautico, di cui al precedente art. 1, seguiranno il corso di studi accademici previsti per il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia e della laurea in farmacia presso l'Università di Firenze.

I giovani ammessi ai corsi del Corpo sanitario della Marina seguiranno il corso di studi accademici previsti per il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia e della laurea in farmacia presso l'Università di Pisa.

I giovani ammessi al corso del servizio veterinario dello Esercito seguiranno il corso di studi accademici previsti per il conseguimento della laurea in medicina veterinaria presso la Università di Torino.

Essi sono tenuti altresì a conseguire le rispettive abilitazioni professionali, e seguiranno, inoltre — durante gli studi universitari — presso gli istituti militari di cui al precedente art. 2, corsi complementari di materie militari a carattere comune il cui programma è stabilito con decreto ministeriale.

Art. 4.

I giovani ammessi al 1° anno dei corsi dell'Accademia di sanità militare interforze devono completare gli studi per il conseguimento delle lauree e rispettive abilitazioni all'esercizio professionale nel periodo massimo di sette anni accademici, per gli iscritti alla facoltà di medicina e chirurgia, o di anni cinque, per gli iscritti alle facoltà di farmacia e veterinaria.

I giovani ammessi direttamente al 2° o 3° anno dei corsi della facoltà di medicina e chirurgia dovranno invece completare gli studi per il conseguimento della laurea e rispettiva abilitazione nel periodo massimo rispettivamente di sei e cinque anni.

E' facoltà del Ministro per la difesa di concedere, in casi eccezionali, una proroga al termine di cui sopra: il corso di studi, comprensivo dell'abilitazione all'esercizio professionale, non potrà superare, comunque, la durata di otto anni dalla ammissione all'Accademia, per gli iscritti al 1° anno della facoltà di medicina e chirurgia (di 7 o 6 anni per gli iscritti rispettivamente al 2° o 3° anno di tale facoltà) o di anni sei dall'ammissione all'Accademia, per gli iscritti alle facoltà di farmacia e di veterinaria.

Art. 5.

Al termine del corso di studi universitari, e dopo aver conseguito le rispettive abilitazioni all'esercizio professionale, nonchè aver superato gli esami delle materie militari a carattere comune del corso complementare, i giovani saranno nominati:

tenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo del servizio sanitario (ufficiali medici) dell'Esercito o nel ruolo medici del Corpo sanitario della Marina o nel ruolo ufficiali medici del Corpo sanitario aeronautico;

tenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo del servizio sanitario (ufficiali chimici-farmacisti) dell'Esercito;

tenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo farmacisti del Corpo sanitario della Marina;

tenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo del servizio veterinario dell'Esercito.

Prima della nomina debbono assumere l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di anni otto in conformità a quanto previsto dall'art. 9 della legge 14 marzo 1968, n. 273.

Art. 6.

Possono partecipare al concorso per l'ammissione al 1°, 2° e 3° anno dei corsi dell'Accademia i cittadini, anche se già alle armi, che:

a) siano nati negli anni: 1950, 1951, 1952, 1953 e 1954, se concorrenti al 1° anno; anche nell'anno 1949, se concorrenti al 2° anno; anche nell'anno 1948, se concorrenti al 3° anno; ed abbiano, se minorenni, il consenso di chi esercita la patria potestà o del legale rappresentante per contrarre l'arruolamento volontario nelle forze armate;

b) abbiano tenuto buona condotta civile e morale, ed appartengano a famiglie di cui sia stata accertata la onorabilità, secondo il giudizio del Ministro per la difesa;

c) non siano mai stati espulsi da istituti d'istruzione o di educazione dello Stato e non siano stati dimessi da una delle accademie militari per ragioni morali, disciplinari o per inattitudine alla vita militare;

d) siano celibi o vedovi, senza prole;

e) posseggano, o siano in grado di conseguire nella sessione di esami del 1971, il titolo di studio valido per l'iscrizione alla facoltà di medicina e chirurgia, di famacia e di medicina veterinaria, ai sensi della legge 11 dicembre 1969, n. 910, concernente provvedimenti urgenti per l'università;

f) abbiano superato, prima delle prove di esame, se concorrenti alla ammissione al 2° o 3° anno della facoltà di medicina e chirurgia, tutti gli esami previsti al successivo art. 11, ultimo comma;

g) siano in possesso della piena idoneità fisica e delle qualità psico-attitudinali richieste dalla forza armata alla quale aspirano di appartenere, per il servizio quale ufficiale in servizio permanente effettivo del servizio sanitario o veterinario dell'Esercito o del Corpo sanitario della Marina o dell'Aeronautica.

L'ammissione dei giovani che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero è subordinata al riconoscimento da parte del Ministero della pubblica istruzione, dell'equipollenza del titolo ad uno dei titoli prescritti.

A tal fine gli interessati dovranno allegare alla domanda il diploma originale o copia autentica di esso, nonchè i programmi degli studi compiuti. Coloro invece che non abbiano ancora conseguito il predetto titolo e contino di conseguirlo entro la sessione di esami del 1971, dovranno allegare alla domanda un certificato della competente autorità scolastica estera attestante che essi si trovano nelle condizioni di poter conseguire in tempo utile tale titolo di studio ed allegare inoltre il programma degli studi compiuti e quelli da compiere.

I documenti di cui sopra dovranno essere muniti delle prescritte dichiarazioni degli agenti diplomatici o consolari.

Ai limiti di età sopradetti non si applicano le maggiorazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge, ai fini dell'ammissione ai pubblici impieghi per le carriere civili.

Art. 7.

La domanda di ammissione, redatta su carta da bollo da L. 500, firmata dall'aspirante e vistata dal padre o da chi ne esercita la patria potestà, qualora l'aspirante sia minorenne, dovrà essere indirizzata e fatta pervenire, a mezzo raccomandata, al Ministero della difesa:

Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito - Roma;

Direzione generale per il personale militare della Marina Roma;

Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica - Roma;

a seconda della forza armata cui il richiedente aspira, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica:

direttamente, se trattasi di giovani non ancora incorporati o di militari di truppa in congedo o di ufficiali di complemento in congedo;

tramite il comando del Corpo da cui dipendono, se trattasi di militari alle armi.

Ai fini dell'accertamento del termine di trenta giorni di cui al precedente comma fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante la raccomandata di spedizione della domanda. La busta contenente la documentazione viene acclusa alla pratica.

La domanda, conforme all'allegato 1, dovrà contenere le seguenti indicazioni:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita del concorrente;

b) esplicita dichiarazione del titolo di studio posseduto o che si presume di conseguire nella sessione di esami del 1971 o, per i concorrenti all'ammissione al 2° o 3° anno della facoltà di medicina e chirurgia esplicita dichiarazione di aver superato o di presumere di superare prima delle prove di esame tutti gli esami previsti dal successivo art. 11, ultimo comma;

c) corso di studio che si intende frequentare (medicina e chirurgia, farmacia, veterinaria);

d) distretto militare di appartenenza o uffici di leva o capitaneria di porto competente per territorio;

e) posizione nei riguardi del servizio militare;

f) forza armata cui si intende appartenere;

g) lingua estera (inglese o francese o tedesco) nella quale si intende eventualmente sostenere gli esami;

h) indirizzo esatto del concorrente con l'indicazione del numero di codice postale. Ogni variazione di indirizzo dovrà essere segnalata direttamente e nel modo più celere alle direzioni generali competenti, le quali non assumono nessuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di varianti di indirizzo.

Le firme in calce alla domanda devono essere autenticate dal notaio o dal segretario comunale (per militari e dipendenti civili dello Stato dal comandante di Corpo o capo ufficio).

Art. 8.

Alle visite mediche ed agli esami i candidati dovranno esibire la carta di identità od altro documento di riconoscimento rilasciato da un'amministrazione dello Stato.

Art. 9.

Il Ministro per la difesa può, con provvedimento motivato, escludere, in ogni momento, dal concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per essere ammesso all'Accademia.

Art. 10.

I candidati saranno sottoposti a visita medica intesa ad accertare la loro idoneità fisica all'ammissione all'Accademia nel ruolo o nel servizio o Corpo sanitario delle tre forze armate prescelte o del servizio veterinario dell'Esercito. Detta visita sarà compiuta prima dell'inizio delle prove di esame secondo le norme stabilite per ciascuna forza armata nella sede e nel giorno che saranno comunicati con lettera raccomandata dalle direzioni generali interessate.

Il giudizio di idoneità o meno sarà comunicato ai concorrenti seduta stante ed è inappellabile.

I candidati risultati idonei in sede di visita medica verranno sottoposti ad un accertamento psico-fisiologico consistente nello svolgimento di prove intese a valutare il livello intellettuale e le qualità attitudinali o caratteriologiche della loro personalità nonchè i requisiti di idoneità connessi con lo specifico impiego nel Corpo della forza armata prescelta.

Il giudizio di idoneità o di non idoneità riportato nel predetto accertamento è definitivo. I candidati giudicati non idonei saranno pertanto eliminati dal concorso.

Art. 11.

Gli esami di concorso consisteranno nelle seguenti prove:

per i concorrenti all'ammissione al 1° anno dei corsi:

a) prova scritta di cultura generale vertente su nozioni delle discipline letterarie, storiche e geografiche impartite negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado;

b) prova orale vertente sui programmi di carattere scientifico (geografia, scienze naturali, chimica, fisica) previsti per il liceo classico;

c) prova facoltativa orale di una lingua estera (inglese o francese o tedesco);

per i concorrenti all'ammissione al 2° anno della facoltà di medicina e chirurgia:

a) prova orale vertente sulle seguenti materie universitarie: biologia e zoologia generale, chimica, fisica;

b) prova facoltativa orale di una lingua estera (inglese o francese o tedesco);

per i concorrenti all'ammissione al 3° anno della facoltà di medicina e chirurgia:

a) prova orale vertente sulle seguenti materie universitarie: biologia e zoologia generale, chimica, fisica, anatomia umana normale, chimica biologica, microbiologia;

b) prova facoltativa orale di una lingua estera (inglese o francese o tedesco).

I concorrenti all'ammissione al 2° o 3° anno della facoltà di medicina e chirurgia dovranno esibire, per poter sostenere le prove orali scientifiche di cui sopra, un certificato in carta da bollo, rilasciato dall'istituto universitario di provenienza, comprovante l'avvenuto superamento — e le votazioni riportate — delle seguenti materie:

per i concorrenti all'ammissione al 2° anno di corso: biologia e zoologia generale, chimica, fisica;

per i concorrenti all'ammissione al 3° anno di corso: biologia e zoologia generale, chimica, fisica, anatomia umana normale, chimica biologica, microbiologia.

Art. 12.

La prova scritta di cultura generale, della durata di cinque ore, avrà luogo in Roma, palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, Aula « A », alle ore 8,30 del giorno 6 settembre 1971.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso ai sensi dei precedenti articoli 9 e 10, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta nella sede e nel giorno suddetto, alle ore 7,30, muniti di carta di identità od altro documento di riconoscimento, provvisto di fotografia, rilasciato da un'amministrazione dello Stato.

Essi dovranno portare l'occorrente per scrivere ad eccezione della carta che sarà loro fornita sul posto.

I candidati assenti al momento dell'appello saranno senza altro eliminati dal concorso, qualunque possano essere le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.

La prova consisterà nello svolgimento di uno di tre temi vertenti su discipline letterarie, storiche e geografiche, a scelta del candidato.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno superato la prova scritta, riportando una votazione non inferiore ai 18/30.

La prova orale di concorso si svolgerà nei giorni e nella sede che saranno comunicati ai candidati a mezzo lettera raccomandata e avrà la durata minima di venti minuti.

La prova facoltativa orale di lingua estera, della durata di venti minuti, consisterà in una conversazione nella lingua in cui cade l'esame o in una traduzione a prima vista di un brano scelto dall'insegnante, dall'italiano nella lingua estera in cui si sostiene la prova.

Saranno dichiarati idonei i candidati che in ciascuna prova di esame (scritta ed orale) avranno riportato una votazione non inferiore ai 18/30.

Per l'esame orale facoltativo di lingua estera non sarà emesso un giudizio di idoneità, ma sarà assegnata una votazione in trentesimi da 1 a 30, valida nell'ambito di quanto specificato al successivo art. 19.

Art. 13.

Con decreto ministeriale sarà provveduto alla costituzione della commissione unica esaminatrice per la valutazione dei titoli e degli esami. Tale commissione sarà composta:

a) da un maggior generale medico presidente;

b) da tre ufficiali medici in servizio permanente effettivo, uno per ogni singola forza armata, di grado non inferiore a tenente colonnello, membri;

c) da un ufficiale superiore d'arma dell'Esercito, da un ufficiale superiore del Corpo di stato maggiore della Marina e da un ufficiale superiore del ruolo naviganti normale della Aeronautica, in servizio permanente effettivo, membri;

d) da un professore di ruolo, laureato in lettere, membro;

e) da un ufficiale superiore in servizio permanente effettivo del servizio veterinario, membro;

f) da un professore di ruolo della lingua estera su cui verte l'esame facoltativo, convocato di volta in volta, membro aggiunto.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario civile della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa, di qualifica non inferiore a consigliere.

Art. 14.

I concorrenti, muniti di lettera o telegramma di convocazione per la visita medica, l'accertamento psico-fisiologico e per le prove di esame, si presenteranno al più vicino presidio militare o comando carabinieri per ottenere il rilascio dello scontrino di prima classe per riduzione a tariffa militare sulle ferrovie dello Stato.

Disposizioni riflettenti i sottufficiali

Art. 15.

Nei confronti dei sottufficiali si osserveranno — per quanto riguarda la ammissibilità al concorso, le visite mediche, gli esami di concorso — le modalità, i termini e le condizioni tutte stabilite dal presente bando per i concorrenti degli istituti civili di istruzione, in quanto non risultino modificate dalle disposizioni di cui ai seguenti articoli, salvo quanto previsto al successivo art. 16.

Art. 16.

Possono partecipare al concorso i sottufficiali delle forze armate in servizio permanente o continuativo, in ferma o rafferma, che abbiano i seguenti requisiti:

a) siano nati nell'anno 1946 e successivi. Tale limite di età, per i concorrenti al 2° o 3° anno della facoltà di medicina e chirurgia è elevato rispettivamente di uno o due anni;

b) siano in possesso della idoneità fisica e psico-fisiologica di cui all'art. 6, lettera *g*) nella forza armata cui aspirano di appartenere;

c) siano riconosciuti meritevoli di partecipare al concorso per qualità morali e per precedenti di servizio.

Art. 17.

I sottufficiali che aspirano a partecipare al concorso dovranno inoltrare domanda, su carta bollata da L. 500, tramite il comando del Corpo da cui dipendono, entro gli stessi termini stabiliti dal precedente art. 7.

Nella domanda, oltre alle indicazioni previste dall'art. 7, dovranno dichiarare di rinunciare al grado rivestito per conseguire l'ammissione in qualità di allievo.

Ciascun aspirante dovrà unire alla domanda o trasmettere, a pena di decadenza, entro il termine di cui all'art. 21:

il titolo di studio con le modalità indicate alla lettera *a*) dell'art. 21;

estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 500;

una fotografia conforme alle prescrizioni della lettera *l*) del predetto art. 21.

La data di arrivo della domanda è quella di presentazione al comando di Corpo.

Art. 18.

I sottufficiali ammessi ai corsi dell'Accademia sono cancellati dai ruoli di provenienza per assumere la qualifica di allievi e, superati nei primi due anni tutti gli esami fondamentali e facoltativi specificatamente prescritti per tali anni dal piano di studi unico interforze preparato dai comandi degli istituti militari, di cui all'art. 2 del presente bando, ed approvato dal consiglio di facoltà dell'università frequentata, e dopo aver dimostrato di aver tratto adeguato profitto dagli insegnamenti impartiti nelle materie militari, assumono la qualifica di aspiranti con decorrenza dall'inizio del 3° anno di corso e conservano tale qualifica per tutta la durata del corso di studi.

Qualora essi vengano a cessare dalle predette qualifiche, sono reintegrati nel grado, salvo quanto prescritto dal secondo comma dell'art. 13 della legge n. 273 del 14 marzo 1968, ed il tempo trascorso in Accademia, è computato nell'anzianità di grado.

Durante la frequenza dei corsi dell'Accademia, agli allievi provenienti dai sottufficiali in servizio permanente o continuativo o in ferma o rafferma, compete, in luogo dell'assegno giornaliero di cui al primo comma dell'art. 6 della citata legge, il trattamento economico del grado rivestito all'atto dell'ammissione ai corsi dell'Accademia. Essi conserveranno tale tratta-

mento economico, se più favorevole, dell'assegno mensile di cui al sopracitato articolo, anche nella qualifica di aspirante ufficiale.

Graduatoria di merito

Art. 19.

Saranno formate graduatorie di merito, distinte per forza armata e ruolo.

Graduatoria a parte sarà fatta per gli iscritti alla facoltà di medicina e chirurgia che concorrono al 2° o al 3° anno dell'Accademia:

1) le graduatorie di merito dei concorrenti al 1° anno dei corsi della Accademia di sanità, distinte per forza armata e ruolo, sono formate in base alla media dei punti riportati nella prova scritta ed in quella orale, espressi in trentesimi. A questa media verrà aggiunto un trentesimo per la prova di lingua estera sostenuta dal candidato sempre che la votazione sia compresa tra i 18/30 e i 21/30; due trentesimi qualora detta votazione sia superiore ai 21/30. A parità di merito avranno la preferenza nell'ordine i concorrenti appartenenti alle categorie di cui all'art. 3 della legge n. 273 del 14 marzo 1968.

2) i concorrenti al 2° o 3° anno dei corsi dell'Accademia per la facoltà di medicina e chirurgia giudicati idonei alla visita medica e che avranno superato favorevolmente le prove di esame stabilite, verranno iscritti in graduatoria in base alla media:

a) del punteggio riportato nella prova orale espresso in trentesimi;

b) del punteggio risultante dalla somma dei voti riportati negli esami sostenuti nel primo anno o nei primi due anni della facoltà di medicina e chirurgia.

A questa media, espressa in trentesimi, verrà aggiunto un trentesimo per la prova di lingua estera sostenuta dal candidato sempre che la votazione sia compresa tra i 18/30 e i 21/30; due trentesimi qualora detta votazione sia superiore ai 21/30.

A parità di merito avranno la preferenza nell'ordine i concorrenti appartenenti alle categorie di cui all'art. 3 della legge n. 273 del 14 marzo 1968.

I certificati (in carta bollata da L. 500) rilasciati dalle competenti autorità, comprovanti il possesso dei requisiti che conferiscono i titoli preferenziali stabiliti:

per gli orfani di guerra;
per gli orfani dei caduti per fatti di guerra;
per gli orfani dei caduti per servizio;
per gli allievi delle scuole militari dell'Esercito e del collegio F. Morosini;

dovranno essere trasmessi dai candidati entro il termine che sarà comunicato dalle rispettive direzioni generali.

Art. 20.

Le graduatorie dei concorrenti dichiarati idonei, stabilite a termini delle disposizioni di legge vigenti, e distinte per destinazione dei concorrenti alle singole forze armate, saranno approvate con decreti del Ministro per la difesa.

Art. 21.

I candidati utilmente collocati in graduatoria dovranno trasmettere, a pena di decadenza, entro il termine che sarà tempestivamente comunicato alle rispettive direzioni generali:

a) titolo di studio originale per l'immatricolazione alla università. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito presentare provvisoriamente un certificato in carta bollata da L. 500 rilasciato dall'istituto in cui il titolo di studio è stato conseguito, nel quale devono anche risultare il giudizio complessivo emesso dalla commissione di esame o le votazioni riportate nelle singole materie. In tal caso il diploma originale potrà essere prodotto non appena possibile. In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato predetto. Le firme dei capi delle scuole parificate e legalmente riconosciute sui diplomi originali e sui certificati di studi conseguiti presso istituti fuori della provincia di Roma saranno legalizzate dal provveditore agli studi;

b) estratto dell'atto di nascita (non certificato) su carta da bollo da L. 500 rilasciato dal comune di origine;

c) certificato di stato civile libero (carta bollata da L. 500) rilasciato dall'ufficio di stato civile.

I vedovi senza prole dovranno presentare lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 500;

d) certificato generale del casellario giudiziale (carta bollata da L. 500) rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

e) certificato di cittadinanza italiana (carta bollata da L. 500) rilasciato dal comune di residenza;

f) atto di assenso (carta bollata da L. 500 e conforme al modello in allegato 2 al presente bando) del genitore esercente la patria potestà o del legale rappresentante per contrarre l'arruolamento volontario nelle forze armate, qualora il concorrente sia minorenne (quest'atto, di data non anteriore a quella del presente bando, deve essere redatto dal sindaco);

g) dichiarazione (carta bollata da L. 500) da rilasciarsi dai concorrenti che rivestono il grado di ufficiale di complemento per ottenere la cancellazione dai ruoli.

La cancellazione avrà effetto dalla data di ammissione negli istituti presso cui verranno svolti i corsi.

Sarà provveduto alla reintegrazione nel grado, salvo quanto previsto al secondo comma dell'art. 13 della legge 14 marzo 1968, n. 273, qualora il concorrente non avrà conseguito la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo ed il tempo trascorso in Accademia o scuole militari presso cui si svolgono i corsi è computato nell'anzianità di grado;

h) uno dei seguenti documenti rilasciati in conformità alle prescrizioni della legge sul bollo:

copia dello stato di servizio o del foglio matricolare per i concorrenti che abbiano prestato o prestino servizio militare;

foglio di congedo illimitato provvisorio o certificato del l'esito di leva rilasciato dal comune per i concorrenti che abbiano soltanto concorso alla leva. Per i riformati o per i dichiarati rivedibili, il motivo della riforma o della rivedibilità deve risultare dal certificato;

dichiarazione del sindaco dalla quale risulti, per i giovani appartenenti a classi per le quali non sono ancora state compilate le liste di leva, che essi saranno compresi nelle liste della propria classe di leva;

i) nulla osta su carta da bollo della competente auorità militare. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai concorrenti che trovansi in servizio militare, dai giovani che abbiano già partecipato alle liste di leva e dagli iscritti nelle liste della leva di mare;

l) fotografia recente (formato 4 × 6) del candidato con la indicazione leggibile del nome e cognome;

m) certificato di godimento dei diritti politici, per i maggiorenni;

n) dichiarazione in carta legale, conforme al modello in allegato 3 al presente bando, autenticata da un notaio e registrata presso l'ufficio del registro, del genitore o del tutore di sottostare senza riserva alle disposizioni amministrative specificate nel presente bando.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *m*) dovranno essere in data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando.

Non è ammesso fare riferimenti a documenti presentati ad altre amministrazioni dello Stato, ovvero all'Amministrazione della difesa per altri concorsi.

Per quelle domande che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva la facoltà di fissare un nuovo termine per la regolarizzazione.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato di ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 22.

Con decreti del Ministero per la difesa sono ammessi ai corsi dell'Accademia, in qualità di allievi, i candidati iscritti nelle graduatorie di merito di cui al precedente art. 20 e compresi secondo l'ordine risultante dalle graduatorie stesse, nel numero dei posti messi a concorso.

Art. 23.

I giovani ammessi al 1° corso dell'Accademia assumono la qualifica di allievi.

Gli allievi, superati nel 1° e nel 2° anno dei corsi dell'Accademia tutti gli esami fondamentali e facoltativi specificatamente prescritti per tali anni dal piano di studi unico interforze preparato dai comandi degli istituti militari di cui allo art. 2 del presente bando, ed approvato dal consiglio di facoltà

dell'università frequentata, e dopo aver dimostrato di aver tratto adeguato profitto dagli insegnamenti impartiti nelle materie militari, assumono la qualifica di aspiranti ufficiali con decorrenza dall'inizio del 3° anno di studi e conservano la qualifica stessa per tutta la durata del corso di studi.

Gli allievi che non superino gli esami di cui al comma precedente sono dimessi dai corsi dell'Accademia, salvo che per essi non intervenga per non più di un anno la proroga contemplata dall'art. 4 del presente bando, ultimo comma.

I giovani ammessi direttamente al secondo o terzo anno dei corsi dell'Accademia ed iscritti alla facoltà di medicina e chirurgia assumono, all'atto dell'ammissione, la qualifica di allievi.

Successivamente, superati gli esami fondamentali e facoltativi specificamente prescritti per tali anni dal piano di studi preparato dal comando dell'Accademia ed approvato dal consiglio di facoltà dell'università frequentata, e dopo l'accertamento del profitto tratto dagli insegnamenti impartiti nelle materie militari, conseguono, dopo un anno di corso, la qualifica di aspiranti ufficiali, con decorrenza rispettivamente dallo inizio del 3° o 4° anno di corso, e conservano tale qualifica per tutta la durata del corso di studi.

Qualora non superino gli esami dopo l'anno di corso stabilito, sono dimessi dai corsi dell'Accademia, salvo non intervenga, per non più di un anno, la proroga contemplata dal precitato articolo.

Al termine dell'intero corso di studi, condotto sulla base del piano di studi unico interforze, preparato dai Comandi degli istituti militari, di cui all'art. 2 del presente bando, ed approvato dal consiglio di facoltà dell'università frequentata, e completato dall'apprendimento delle materie complementari militari, e dopo aver conseguito l'abilitazione all'esercizio professionale e superato gli esami delle materie militari del corso complementare, gli aspiranti ufficiali, a mente dell'art. 14 della legge 14 marzo 1968, n. 273, saranno nominati tenenti in servizio permanente effettivo previa assunzione dell'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di otto anni.

In conformità a quanto prescritto dall'art. 14 di detta legge, gli ufficiali così nominati frequenteranno, presso le forze armate di appartenenza, un corso applicativo di sei mesi. Coloro che non superino detto corso sono trasferiti nei ruoli di complemento e rimangono in servizio fino al completamento dello obbligo di otto anni.

Ai tenenti medici si applicano, ai fini dell'avanzamento al grado di capitano, le disposizioni dell'art. 1 della legge 13 dicembre 1966, n. 1111, ed ai tenenti chimici-farmacisti la norma di cui al terzo comma dell'art. 13 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414.

Qualora gli aspiranti ufficiali non garantiscano, per comprovato scarso profitto negli studi, di conseguire il titolo di studio nei limiti di tempo previsti dal presente bando di concorso o che in detti limiti di tempo, tenuto anche conto ed in ogni caso dell'eventuale proroga concessa dal Ministro per la difesa di cui al sopracitato art. 4, non conseguano l'abilitazione all'esercizio professionale, sono dimessi dai corsi della Accademia, perdono la qualifica posseduta, assumendo il grado di sergente infermiere e sono tenuti a prestare servizio con tale grado per un periodo di tre anni nella forza armata di appartenenza.

Altresì, se gli aspiranti ufficiali conseguita l'abilitazione e superati gli esami delle materie militari del corso complementare non assumano l'obbligo di rimanere in servizio quali ufficiali in servizio permanente effettivo per un periodo di anni otto e non accettino la nomina a tenente in servizio permanente effettivo, sono tenuti a prestare servizio militare col grado di sottotenente di complemento per un periodo di sei anni nella forza armata di appartenenza.

Art. 24.

Gli allievi all'atto dell'ammissione ai corsi, devono assumere quali militari volontari:

se ammessi al 1° corso dell'Accademia, una ferma di anni due;

se ammessi direttamente al 2° corso, per l'iscrizione al 2° anno della facoltà di medicina e chirurgia, una ferma di anni uno, allo scadere della quale, nella ipotesi di proroga contemplata dal terzo e dal sesto comma dell'articolo precedente, contraggono una seconda ferma di anni uno.

Essi devono altresì assoggettarsi, quali militari di truppa, a tutte le leggi e regolamenti militari.

Successivamente, all'atto del conferimento della qualifica di aspirante ufficiale, assumono un'altra ferma di anni nove per gli iscritti alla facoltà di medicina e chirurgia, e di anni sette per gli iscritti alla facoltà di farmacia o di veterinaria.

Gli allievi invece ammessi direttamente al 3° corso della Accademia per l'iscrizione al 3° anno della facoltà di medicina e chirurgia, assumono, all'atto dell'ammissione al corso stesso, una prima ferma di anni uno allo scadere della quale, nella ipotesi di proroga contemplata dal sesto comma dell'articolo precedente, contraggono un'altra ferma di anni uno.

Essi devono assoggettarsi parimenti, quali militari di truppa, a tutte le leggi e regolamenti militari.

Successivamente, all'atto del conferimento della qualifica di aspirante ufficiale, assumono un'altra ferma di anni otto.

Agli allievi è concesso, a mente del penultimo comma dello art. 9 della legge 14 marzo 1968, n. 273, il proscioglimento della ferma con determinazione del Ministro per la difesa solo in caso di comprovati gravi motivi familiari. In tale caso l'interessato perde la qualifica acquisita e viene dimesso dai corsi e segue le sorti della propria classe di leva nella forza armata di appartenenza.

Il tempo trascorso presso istituti, accademie e scuole delle forze armate anteriormente alla chiamata alle armi della classe, contingente o scaglione di appartenenza non è computabile nella ferma di leva, ai sensi dell'art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, per i giovani che siano stati prosciolti dalla ferma volontaria contratta, salvo che il proscioglimento sia stato determinato da lesioni o infermità provenienti da causa di servizio.

Tutti i giovani ammessi ai corsi accademici, qualunque sia la loro provenienza, sottoscriveranno una dichiarazione dalla quale risulti che sono edotti dell'impegno che dovranno assumere all'atto della nomina a tenente in servizio permanente effettivo, di rimanere in servizio per otto anni e dell'obbligo di rimborsare le spese dovute nel caso di dimissioni dalla Accademia.

Art. 25.

Sono a carico dello Stato le spese per:

tasse universitarie, comprese quelle per il rilascio del diploma di laurea e di abilitazione e quelle per contributi di laboratorio;

acquisto di libri di testo consigliati dalle università per l'intero ciclo di studi;

somministrazione in uso degli effetti di vestiario;

assistenza sanitaria presso enti e stabilimenti militari nei confronti dei soli allievi nella misura e con le modalità previste per gli allievi delle accademie militari e con l'osservanza di quanto previsto all'art. 27 in materia di spese straordinarie;

mantenimento negli istituti militari (limitatamente ai soli allievi, qualunque sia la loro provenienza).

Sono a carico delle famiglie degli allievi le spese per esigenze di carattere personale e straordinario di cui all'art. 27.

E' data facoltà al comando degli istituti presso cui si svolgono i corsi, di lasciare, in tutto od in parte agli interessati, al termine dei corsi accademici, gli effetti di vestiario forniti in uso e i libri di testo universitari acquistati a carico dello Stato.

Art. 26.

Agli allievi è attribuito un assegno giornaliero pari a quello previsto per gli allievi delle altre accademie militari.

Gli aspiranti ufficiali hanno diritto a un assegno mensile pari allo stipendio mensile iniziale di sottotenente o guardiamarina in servizio permanente effettivo.

Agli allievi provenienti dai sottufficiali non compete la corresponsione dell'assegno giornaliero di cui al comma primo del presente articolo (vedi precedente art. 18).

Art. 27.

L'importo dell'assegno giornaliero spettante agli allievi e dell'assegno fisso mensile spettante agli aspiranti ufficiali nonchè di una quota, pari a detti assegni, del trattamento economico eventualmente dovuto a coloro che provengono dai sottufficiali, sono accantonate per i fini di cui all'art. 6, quinto comma, della legge 14 marzo 1968, n. 273, ed accreditati su un conto personale intestato a ciascun allievo o aspirante.

Sullo stesso conto personale sono addebitate mensilmente la quota di spese generali, nella misura da stabilirsi annualmente con decreto del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro, le spese di carattere straordinario, nonchè, per gli aspiranti ufficiali, quelle concernenti il mantenimento degli stessi.

La quota di spese generali comprende le spese per la cancelleria e per la manutenzione del vestiario, lavatura e stiratura della biancheria incluse, e quelle di istruzione militare per libri di testo, sinossi, pubblicazioni ed altre.

Le spese di carattere straordinario si riferiscono ad acquisto di specialità medicinali, pagamento di cure dentarie, prestazioni medico-chirurgiche speciali richieste dalle famiglie degli allievi, interventi operatori, spese per cure medico-chirurgiche, degenze e consulti, se l'infermità non sia dipendente da causa di servizio; spese per l'acquisto di strumenti scientifici, rinnovamento dei capi di corredo divenuti inservibili per lungo uso o per incuria degli allievi, pagamento per rotture o perdite per negligenza.

La differenza tra le somme spettanti di cui al primo comma e quelle dovute ai sensi del secondo comma, è mensilmente versata su apposito libretto postale al portatore, custodito dall'ente amministratore, il quale cura altresì l'accreditamento degli interessi maturati annualmente sui relativi conti personali.

Art. 28.

L'assegno spettante agli allievi ed agli aspiranti ufficiali dell'Accademia di sanità militare interforze è dovuto solo durante il periodo di svolgimento dei corsi dell'Accademia, rimanendo escluso in caso di ripetizione di corso In questa ultima ipotesi, tutte le spese che non siano dalla legge previste a carico dello Stato vengono imputate sul conto personale dello allievo o aspirante ufficiale.

Quando si verifica l'anticipata dimissione dai corsi e la interruzione definitiva degli stessi, l'eventuale eccedenza passiva dei singoli conti personali viene rimborsata all'Accademia di sanità militare interforze, per il successivo versamento in tesoreria, a cura degli interessati o di chi su di essi esercita la patria potestà, fermo restando quanto previsto a loro carico nei casi di rimborso di cui agli articoli 10 e 11 della legge 14 marzo 1968, n. 273.

In caso di proscioglimento della ferma, a norma dell'art. 9 della legge 14 marzo 1968, n. 273, non è dovuto alcun rimborso delle spese sostenute dall'Accademia ai sensi dell'art. 7 della legge stessa. I libri di testo universitari e quelli militari acquistati a spese dello Stato e gli effetti di vestiario forniti in uso sono trattenuti presso l'Accademia.

Art. 29.

Agli interessati, all'atto della nomina a tenente in servizio permanente effettivo, a cura del comando dell'Accademia, scuola o istituto presso cui si svolgono i corsi, verrà corrisposta la differenza attiva fra gli assegni accantonati e le spese sostenute in sede di liquidazione del proprio conto personale.

Art. 30.

La quota di spese generali a carico degli allievi per l'anno accademico 1971-72 è stabilita in L. 96.000.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 maggio 1971

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *giugno* 1971
Registro n. 25 *Difesa, foglio n.* 380

ALLEGATO 1

Modello della domanda di ammissione
al concorso in carta bollata da L. 500

Al Ministero della difesa (1) .
. ROMA

Il sottoscritto (2) nato a . . il . . domiciliato in . (provincia di . .) chiede di essere ammesso a partecipare al concorso indetto per l'anno accademico 1971-72 per l'ammissione in qualità di allievo al (3) anno del corso di (4) . . per la nomina ad ufficiale (5) . in servizio permanente effettivo.

La forza armata di assegnazione prescelta è (6) .

Dichiara:

1) di aver conseguito (o che presume di conseguire nella sessione di esami del corrente anno scolastico) il diploma di . . . oppure (per i concorrenti al 2° o 3° anno di corso di medicina e chirurgia) di aver superato o di presumere di superare prima della prove di esame tutti gli esami fondamentali prescritti per il (7) . . . . . . della facoltà di medicina e chirurgia dell'art. 11 del bando;

2) di essere iscritto al distretto militare di . . . . od ufficio di leva di . . . . o capitaneria di porto di . . . . . .;

3) che nei riguardi degli obblighi militari si trova nella posizione di (8) . . . .

4) di aver prestato, ovvero di prestare servizio, presso (9) . . . . . con la qualifica di (10) . . . . . .;

5) di voler sostenere l'esame facoltativo nella seguente lingua estera (11) . . . .

Unisce i documenti (12) . . . .

Il concorrente, presa conoscenza del bando di concorso, dichiara di accettare, senza riserva, tutto ciò che in esso è stabilito.

. . . lì . . . . . .
(data)

Firma leggibile del candidato
. . . . (13)

Firma leggibile del genitore o del
tutore se il candidato è minorenne
. . . . (13)

---

(1) Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito, oppure: Direzione generale per il personale militare della Marina, oppure: Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione concorsi, 1ª sezione.

(2) Indicare cognome e nome del concorrente.

(3) Indicare il 1°, 2° o 3° anno di corso.

(4) Indicare se di medicina e chirurgia, di farmacia o di veterinaria.

(5) Medico, farmacista o veterinario.

(6) Indicare la forza armata di cui all'art. 7 del bando di concorso.

(7) Indicare se per il primo anno o per i primi due anni.

(8) Non ancora arruolato dal consiglio di leva; abile arruolato; incorporato; esonerato; godente di rinvio.

(9) Denominazione dell'ente: Ministero, Accademia, Reggimento, ecc.

(10) Impiegato di concetto, allievo ufficiale, allievo ufficiale di complemento, soldato, ecc.

(11) Scrivere « inglese » oppure « francese » oppure « tedesco » solo se si intende sostenere la prova facoltativa.

(12) Ovvero si riserva di trasmettere entro il . . . . la predetta *documentazione e dichiara, sotto* la sua *responsabilità*, di essere in possesso dei requisiti richiesti.

(13) Le firme in calce alla domanda devono essere autenticate dal notaio o dal segretario comunale (per i militari e dipendenti civili dello Stato dal comandante di Corpo o capo ufficio).

ALLEGATO 2

Atto di assenso

(per l'arruolamento di un minorenne, su carta bollata da L. 500, rilasciato dal sindaco)

Comune di . . . . . .

L'anno . . . . mese di . . . . . è comparso davanti a me, sindaco del comune suddetto, il sig. (1) . . . . del minorenne (2) . . . . il quale, per secondare la di lui inclinazione, acconsente possa contrarre a tempo debito l'arruolamento in una delle tre forze armate (Esercito, Marina militare, Aeronautica militare) quale allievo dell'Accademia di sanità militare interforze.

In fede di che lo stesso dichiarante ha sottoscritto con me il presente atto.

. . . . lì . . . . . .
(data)

. . . .
Il dichiarante

. . . .
Il sindaco

---

(1) Nome e cognome del dichiarante indicando se è genitore o tutore.

(2) Nome e cognome del concorrente.

ALLEGATO 3

Modello dell'atto di sottomissione prescritto dall'art. 21, lettera n) del bando di concorso per l'ammissione ai corsi dell'Accademia di sanità militare interforze.

(in carta da bollo da L. 500 possibilmente dattiloscritto)

Mediante la presente scrittura, da valere come atto pubblico, io sottoscritto . . . domiciliato a . . via . n. . mi obbligo personalmente, a tenore del bando di concorso per l'anno accademico 1971-72 per l'ammissione ai corsi dell'Accademia di sanità militare interforze, a rimborsare all'Amministrazione della difesa, tutte le spese sostenute dall'Accademia di sanità militare interforze per il mantenimento di mio figlio . nel caso che lo stesso sia rinviato dall'istituto, in applicazione della legge 14 marzo 1968, n. 273 e del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1970, n. 98.

. lì .

Firma

(per esteso e leggibile)

P.S. — La sottoscrizione apposta sul documento deve essere autenticata; il documento deve essere registrato presso l'Ufficio del registro.

(5906)

Commissione esaminatrice del concorso per esami a due posti di assistente nel ruolo organico dei professori ed assistenti dell'Istituto idrografico della Marina per la cattedra di « geofisica e di meteorologia ».

IL MINISTRO PER LA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 14 maggio 1908, n. 232, che approva il riordinamento dell'Istituto idrografico della Marina;

Visto il regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2135, che reca le norme riguardanti l'ordinamento, avanzamento e stato giuridico del personale civile insegnante e di gabinetto dell'Accademia navale;

Visto il regio decreto 1° febbraio 1940, n. 187, concernente l'estensione delle disposizioni contenute nel suddetto regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2135, ai professori dell'Istituto idrografico della Marina;

Visto il decreto ministeriale 6 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1970, registro n. 68 Difesa, foglio n. 172, con il quale è stato indetto un concorso per esami a due posti di assistente nel ruolo organico dei professori ed assistenti dell'Istituto idrografico della Marina per la cattedra di « geofisica e di meteorologia »;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1483, concernente modificazioni alle norme riguardanti i ruoli dei professori ed assistenti dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina, nonchè modificazioni alle norme riguardanti gli incaricati di insegnamento presso le dette accademie;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417, riguardante i compensi ai componenti delle commissioni, comitati e collegi operanti nelle Amministrazioni statali;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso per esami a due posti di assistente nel ruolo organico dei professori ed assistenti dell'Istituto idrografico della Marina per la cattedra di « geofisica e di meteorologia », indetto con decreto ministeriale 6 novembre 1970, è costituita come appresso:

Presidente:

Serra Cap. di fregata Ezio, vice direttore dell'Istituto idrografico.

Membri:

Giorgi prof. Maurizio, titolare della cattedra di geofisica e meteorologia presso l'Istituto idrografico;

Mazzon prof. Corrado, titolare della cattedra di astronomia e geodesia presso l'Istituto idrografico;

Franzini prof. Tito, titolare della cattedra di fisica presso l'Accademia navale di Livorno;

Bossolasco prof. Mario, ordinario di fisica terrestre presso l'Università degli studi di Genova.

Segretario:

Lo Cicero dott. Francesco, consigliere di 1ª classe.

Art. 2.

Ai componenti ed al segretario della commissione suddetta spetteranno i compensi previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 febbraio 1971

Il Ministro per la difesa
TANASSI

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1971
Registro n. 28, foglio n. 103

(5647)

MINISTERO DELLA SANITA

Conferma nell'incarico di membro aggiunto alla commissione esaminatrice del concorso per esami a quindici posti di segretario tecnico di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera di concetto dei segretari tecnici del Ministero della sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 18 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 1969, registro n. 9, foglio n. 255, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 16 gennaio 1970, con il quale è stato bandito il concorso per esami a tredici posti di segretario tecnico di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera di concetto dei segretari tecnici del Ministero della sanità;

Visto il decreto in data 20 aprile 1970, registrato alla Corte dei conti il giorno 11 giugno 1970, registro n. 6, foglio n. 256, con il quale i posti messi a concorso con il precitato decreto ministeriale 18 ottobre 1969, sono stati elevati da tredici a quindici;

Visto il decreto in data 7 marzo 1970, registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 1970, registro n. 6, foglio n. 283, con il quale si è provveduto alla costituzione della commissione esaminatrice del concorso di che trattasi;

Considerato che il dott. Giuseppe Prisco, membro aggiunto per la stenografia alla commissione esaminatrice del concorso medesimo, alla data del 1° giugno 1970, è stato collocato a riposo per raggiunti limiti di età;

Ritenuto, per motivi di opportunità, di confermare nello incarico quale membro aggiunto della commissione stessa il dott. Giuseppe Prisco;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Prisco è confermato nell'incarico di membro aggiunto per la stenografia alla commissione esaminatrice del concorso per esami a quindici posti di segretario tecnico di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera di concetto dei segretari tecnici del Ministero della sanità, indetto con il precitato decreto ministeriale in data 18 ottobre 1969.

Roma, addì 16 febbraio 1971

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1971
Registro n. 6 Sanità, foglio n. 34

(5823)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alle pubblicazioni del risultato del concorso per titoli ed esame al posto di insegnante d'arte applicata per « tessitura » nell'Istituto statale d'arte per la decorazione e l'arredo della chiesa di Roma.

Si rende noto che nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 45-46 del 5-12 novembre 1970 parte 2ª è stato pubblicato l'avviso relativo al risultato del seguente concorso: 1) « tessitura » nell'Istituto statale d'arte per la decorazione e l'arredo della chiesa di Roma.

(5654)

Avviso relativo alle pubblicazioni del risultato del concorso per titoli ed esame al posto di insegnante d'arte applicata per « applicazioni metalliche » nell'Istituto statale d'arte per la decorazione e l'arredo della chiesa di Roma.

Si rende noto che nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 11-12 del 12-19 marzo 1970 parte 2ª è stato pubblicato l'avviso relativo al risultato del seguente concorso: 1) « applicazioni metalliche » nell'Istituto statale d'arte per la decorazione e l'arredo della chiesa di Roma.

(5655)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Cremona.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 2 dicembre 1970 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Cremona;

Visto il decreto ministeriale in data 24 aprile 1971 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Cremona nell'ordine appresso indicato:

1. Giordano dott. Luigi	punti	93,88	su 132
2. Righi dott. Giovanni	»	89,86	»
3. Molinari dott. Lodovico .	»	89,60	»
4. Schlitzer dott. Pasquale .	»	83,50	»
5. Venuti dott. Eustacchio .	»	82,59	»
6. Bertinetti dott. Mario	»	80,50	»
7. Rabacchino dott. Ferdinando	»	79,84	»
8. Campanella dott. Giovanni .	»	79,25	»
9. Fornaciari dott. Raul	»	78,68	»
10. Camassa Gino	»	78 —	»
11. Palatiello dott. Vincenzo	»	76,36	»
12. Procaccini dott. Domenico	»	75,81	»
13. Tognocchi dott. Candido	»	74,75	»
14. Polledri dott. Angelo	»	74,45	»
15. Bocchia dott. Paolino	»	72,50	»
16. Rava dott. Beniamino	»	70,84	»
17. Coverlizza dott. Mario .	»	65,97	»
18. Manzini dott. Dario .	»	61,56	»
19. Orlando Zon dott. Italo .	»	57,25	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° giugno 1971

p. *Il Ministro*: SARTI

(5646)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ASTI

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Asti

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3235 del 1° dicembre 1969, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Asti al 30 novembre 1968;

Visto il proprio decreto n. 1235 del 1° aprile 1970, con il quale sono stati prorogati i termini di presentazione delle domande di partecipazione al concorso suddetto;

Visti i verbali della commissione giudicatrice del concorso in parola, nominata con decreto n. 392 del 10 marzo 1971;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni svolte dalla citata commissione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle concorrenti risultate idonee nel concorso in premessa specificato:

1. Favale Albina Carla	punti	72,310
2. Morrone Giuseppina	»	68,130
3. Squillari Adriana	»	59,833
4. Allisiardi Lucia	»	59,424
5. Genovesio Giuseppina	»	58,820
6. Accornero Elisabetta	»	57,720
7. Quirico Emma Rosa	»	55,875
8. Ferro Anna Maria	»	55,000
9. Conti Anna Maria	»	54,856
10. Pistone Clara	»	53,504
11. Poli Elsa	»	52,666
12. Garrone Iliana	»	42,000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Asti e, per otto giorni consecutivi, agli albi dell'ufficio del medico provinciale e della prefettura di Asti nonché dei comuni interessati.

Asti, addì 5 giugno 1971

Il medico provinciale: RAGUSA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1785 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito delle concorrenti risultate idonee nel concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Asti al 30 novembre 1968;

Tenuto presente l'ordine di preferenza delle sedi indicate dalle concorrenti nelle domande di partecipazione al concorso di cui trattasi;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le sottoelencate candidate sono dichiarate vincitrici delle condotte a fianco di ciascuna segnate:

1) Favale Albina Carla: Asti, 2ª condotta;

2) Morrone Giuseppina: Asti, 6ª condotta;

3) Squillari Adriana: consorzio Agliano-Castelnuovo C.;

4) Allisiardi Lucia: consorzio Castagnole M.-Portacomaro-Refrancore-Scurzolengo;

5) Genovesio Giuseppina: consorzio Montafia-Capriglio-Viale-Cortazzone-Soglio;

6) Accornero Elisabetta: consorzio Villafranca Cantarana-Maretto-Roatto;

7) Quirico Emma Rosa: consorzio Valfenera-Cellarengo-Cisterna-Ferrere;
8) Ferro Anna Maria: consorzio Roccaverano-Serole-Olmo Gentile.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Asti e, per otto giorni consecutivi, negli albi dell'ufficio del medico provinciale e della prefettura di Asti nonché dei comuni interessati.

Asti, addì 5 giugno 1971

Il medico provinciale: RAGUSA

(5701)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO

Sostituzione di un componente la commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ascoli Piceno.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2576 del 30 aprile 1969 con cui fu nominata la commissione giudicatrice del concorso per condotte ostetriche vacanti in provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1967;

Considerato che il dott. Giovanni Marzà, funzionario di prefettura, essendo stato trasferito ad altra sede, ha fatto pervenire lettera di dimissioni dall'incarico di componente della predetta commissione;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione del predetto componente;

Vista la nota n. 852/13-12 dell'8 aprile 1971 con cui la locale prefettura designa il dott. Franco Tasselli direttore di sezione;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Decreta:

Il dott Franco Tasselli, direttore di sezione in servizio presso la prefettura di Ascoli Piceno è nominato componente la commissione giudicatrice del concorso indicato nelle premesse in sostituzione del dott. Giovanni Marzà dimissionario.

Ascoli Piceno, addì 10 maggio 1971

Il medico provinciale: VISCOMI

(5624)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI SALERNO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Salerno

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visti i due decreti n. 5640 e n. 5641 in data 24 novembre 1970, concernenti rispettivamente l'approvazione della graduatoria e la assegnazione delle sedi ai vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Salerno al 30 novembre 1968;

Vista la rinuncia alla condotta veterinaria di Laviano ed uniti da parte del dott. Pilerci Pasquale e degli altri concorrenti dottor Lamberti Giuseppe, Vecchione Fernando, Petraglia Giuseppe, Terracciano Mario e Meriano Aldo che seguono nella graduatoria il dott. Pilerci Pasquale;

Considerato che il dott. Romaguolo Mario, all'uopo interpellato ha dichiarato di accettare la condotta di cui innanzi;

Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, numero 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Romaguolo Mario è dichiarato vincitore della condotta veterinaria di Laviano - Santomenna - Castelnuovo di Conza.

Il sindaco del comune di Laviano è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato a norma di legge.

Salerno, addì 9 giugno 1971

Il veterinario provinciale: CAPUANO

(5847)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI NOVARA

Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Novara

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 15 dicembre 1969, n. 4218, con il quale è stato bandito concorso pubblico per titoli ed esami ad un posto di veterinario condotto « Novara 2ª condotta veterinaria » vacante in questa provincia al 30 novembre 1969;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso anzidetto;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Novara e dell'ordine provinciale dei medici veterinari;

Visto il decreto del medico provinciale di Novara 3 giugno 1971, n. 2587, con il quale viene designato il sanitario di cui alla lettera *d*), dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 giugno 1934, n 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 ed il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa è costituita come segue:

Presidente:
Di Lorenzo dott. Antonio, vice prefetto di Novara.

Componenti:
De Martino dott. Antonio, funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione dell'interno;
Tafuri dott. Enrico, ispettore generale veterinario in servizio presso il Ministero della sanità;
Monti prof. Franco, direttore istituto di patologia speciale e clinica medica della facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Torino;
Bisbocci prof. Giovanni, direttore dell'istituto di patologia generale e anatomia patologica veterinaria dell'Università di Torino;
Francia dott. Luciano, veterinario consorziale di Cerano e Sozzago.

Segretario:
Buonaiuto dott. Antonio, funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Le prove di esame avranno inizio non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avranno luogo presso il pubblico macello del comune di Novara, largo Pasteur.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio veterinario provinciale di Novara, della prefettura e del comune di Novara.

Novara, addì 3 giugno 1971

Il veterinario provinciale: MENA

(5702)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.